

323.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni			
Missioni valevoli nella seduta dell'11 marzo 1998	3	(Sezione 3 - Dichiarazioni del ministro dell'interno sulla nuova legge sull'immigrazione - I)	30
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Modifica nell'assegnazione a Commissioni in sede referente) .	5	(Sezione 4 - Interventi per l'occupazione e lo stato sociale)	30
Proposte di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissioni in sede referente) .	5, 6	(Sezione 5 - Interventi contro la criminalità)	31
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Trasmissioni di documenti)	6	(Sezione 6 - Provvedimento del Tar del Lazio sulla terapia Di Bella)	31
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissioni di documenti)	7	(Sezione 7 - Criteri di nomina dei consigli di amministrazione degli enti e S.p.A. pubblici)	31
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 8 - Interventi per la funzionalità delle Ferrovie dello Stato)	31
<i>ERRATA CORRIGE</i>	7	(Sezione 9 - Dichiarazioni del ministro dell'interno sulla nuova legge sull'immigrazione - II)	32
Interpellanze	9	(Sezione 10 - Misure contro la pedofilia) .	32
(Sezione 1 - Stato della giustizia)	11		
Interrogazioni a risposta immediata	27	Progetto di legge n. 3194	33
(Sezione 1 - Crisi del Kosovo)	29	(Sezione 1 - Articolo 1 ed emendamenti)	34
(Sezione 2 - Costo del denaro nel Mezzogiorno)	29	(Sezione 2 - Articolo 2 ed emendamenti) .	36, 38

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'11 marzo 1998.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Collavini, Dini, Fantozzi, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Novelli, Olivo, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Soriero, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Collavini, Corleone, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Novelli, Olivo, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Scalia, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 marzo 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LAVAGNINI: « Modifica all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, in materia di concessione ai congiunti delle salme dei Caduti in guerra » (4632);

BALLAMAN ed altri: « Norme in materia di limiti al tesseramento degli atleti in società sportive non professionalistiche » (4633);

GIULIANO: « Istituzione dei tribunali di Caserta e di Aversa » (4634);

LUMIA: « Disposizioni in materia di inquadramento del personale amministrativo laureato del Servizio sanitario nazionale » (4635);

SCOCA: « Nuove norme in materia di adozione » (4636);

PAISSAN e DALLA CHIESA: « Abrogazione dell'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di censura dei film e dei lavori teatrali » (4637);

CONTENTO ed altri: « Norme in materia di revisori contabili » (4638);

CONTENTO: « Disposizioni sulla disciplina tributaria delle gestioni fuori bilancio delle amministrazioni pubbliche » (4639);

SCARPA BONAZZA BUORA ed altri: « Modifica all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di locazione di fondi rustici » (4640);

DONATO BRUNO: « Norme per la conservazione ed il recupero dei trulli di Alberobello e della valle d'Itria » (4641);

CONTE: « Delega al Governo per l'emanazione di norme per le compensazioni fra i crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e i debiti relativi alle obbligazioni tributarie » (4642);

PILO: « Modifiche agli articoli 241 e 292 del codice penale, in materia di attentati contro l'integrità dello Stato e vilipendio alla bandiera » (4643).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Lumia ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

LUMIA: « Disposizioni in materia di inquadramento del personale amministrativo laureato del Servizio sanitario nazionale » (4372).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

« Disposizioni in tema di definizione del contenzioso civile pendente, di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, di irrilevanza penale del fatto e di indennità spettanti al giudice di pace. Proroga dell'efficacia del decreto-legislativo istitutivo del giudice unico di primo grado » (4625) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

VIII Commissione (Ambiente):

TESTA ed altri: « Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 11 novembre 1975, n. 584, per la tutela dagli incendi colposi » (4528) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X e XII;*

SIMEONE: « Norme per evitare la propagazione dei rumori negli edifici realizzati su più livelli » (4536) *Parere delle Commissioni I e V;*

SIMEONE: « Norme per evitare la propagazione dei rumori nei nuovi edifici realizzati su più livelli » (4549) *Parere della I Commissione.*

Assegnazione e modifica nell'assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):

CÈ ed altri: « disposizioni in materia di formazione dei medici specialistici » (4558) *Parere delle Commissioni I, III, IV, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia previdenziale) e XIV;*

« Modifica della disciplina in tema di formazione dei medici specialisti » (4602) *Parere delle Commissioni I, III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia previdenziale) e XIV;*

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono conseguentemente rimesse alla competenza primaria delle stesse Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali), in sede referente, con i pareri già precedentemente previsti le proposte di legge BURANI PROCACCINI: « Nuove norme in materia di formazione dei medici specialisti » (2425) e MANGIACAVALLO ed altri: « Nuove disposizioni in materia di formazione dei medici specialisti » (3130), attualmente assegnate alla VII Commissione permanente (Cultura), vertenti su materia analoga a quella contenuta nei progetti di legge sopraindicati.

Assegnazione di proposte di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte d'in-

chiesta parlamentare sono deferite alle sottointendente Commissioni permanenti:

VI Commissione (Finanze):

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE BALLAMAN ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle perdite delle banche a partecipazione pubblica nell'ultimo quinquennio » (doc. XXII, n. 41) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

IX Commissione (Trasporti):

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE GALLETTI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza stradale » (doc. XXII, n. 40) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII.*

Trasmissioni dal ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 9 marzo 1998, ha trasmesso il parere espresso dalla conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese.

Tale parere è stato trasmesso, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 9 marzo 1998, ha trasmesso il parere espresso dalla conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo concernente modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Tale parere è stato trasmesso, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Trasmissioni dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 10 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere in relazione al disegno di legge S. 3053, in merito alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari.

Il suddetto parere è deferito alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 6 marzo 1998, ha trasmesso il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul settore farmaceutico, svolta dalla medesima Autorità.

Tale documento è deferito alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 9 marzo 1998, alla pagina 13, prima colonna, dopo la quinta riga deve essere inserito il seguente annunzio:

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 25 e 26 febbraio 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) per gli esercizi dal 1994 al 1996 (doc. XV, n. 86);

ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordomuti (ENS) per gli esercizi dal 1994 al 1996 (doc. XV, n. 87);

ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) per gli esercizi dal 1989 al 1996 (doc. XV, n. 88).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

INTERPELLANZE SULLO STATO DELLA GIUSTIZIA

Interpellanze:**(Sezione 1 – Stato della giustizia)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere – premesso che:

la cronaca quotidiana evidenzia come in talune zone del paese sia in atto una straordinaria recrudescenza di fenomeni criminali, in cui molto spesso sono coinvolti minori;

ciò dovrebbe imporre l'immediato riordino dell'ufficio centrale per la giustizia minorile e dei servizi territoriali da esso dipendenti, secondo criteri che tengano conto di parametri quali: un adeguato coordinamento delle varie politiche di intervento; l'istituzione di centri di accoglienza; la definizione delle competenze in materia civile; la regolamentazione in materia amministrativa del contenzioso internazionale per quanto riguarda l'affidamento, l'adozione e la cittadinanza di minori figli di genitori di diversa nazionalità; la definizione del regolamento per l'esecuzione delle misure penali adottate dalla magistratura minorile –:

se sia intenzione del Governo provvedere ad una razionalizzazione della giustizia minorile nel senso sopra indicato, da realizzare anche attraverso un nuovo e più adeguato ordinamento del personale, le cui specifiche professionalità discendano proprio dalla conoscenza delle condizioni e delle problematiche del mondo giovanile.

(2-00941)

« Carotti ».

(9 marzo 1998)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

il sostituto procuratore Gherardo Colombo in una intervista al *Corriere della Sera* ha espresso giudizi inaccettabili e pesanti sul ruolo delle forze politiche italiane dal dopoguerra ad oggi ed ha delegittimato il Parlamento, impegnato nella riforma della Costituzione, come se gli eletti dal popolo fossero non uomini liberi ma protagonisti di una vicenda di oscuri ricatti –:

quali iniziative abbia assunto per garantire che il potere giudiziario non travalichi dal suo ruolo per destabilizzare le istituzioni democratiche.

(2-00942) « Giovanardi, Casini ».

(9 marzo 1998)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere – premesso che:

lo stato della giustizia in Italia è da tempo grave e si appalesa forte nel paese la domanda di controllo di legalità, anche nei confronti delle istituzioni e nelle materie di rilevanza costituzionale;

non vi sono stati interventi seri in materia di diritto penale sostanziale « massimo » né in materia di lotta contro la criminalità organizzata né di cooperazione internazionale, a fronte invece di fenomeni di recrudescenza di gravi fatti di criminalità organizzata e mafiosa;

le innovazioni in materia di giudice unico di primo grado non potranno mai andare a regime se non saranno affiancate da altre riforme, quali la revisione delle

circoscrizioni giudiziarie e la corretta attuazione di norme costituzionali a garanzia dell'individuo e dell'effettività del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;

occorrono subito le riforme per attribuire maggiore flessibilità alla magistratura, quali la riforma della legge elettorale per il Consiglio superiore della magistratura, la revisione del giudizio di secondo grado, la depenalizzazione, l'introduzione di sistemi di definizione pre-contenziosa della lite;

vi sono costantemente esternazioni di magistrati che si sentono ancora interpreti di un potere di supplenza non più giustificabile, tanto più se si pretende di dare un'etica all'attuale classe politica —:

quali misure intenda concretamente adottare il Governo per introdurre, al di fuori delle ennesime soluzioni « tampone », un nuovo modello di giustizia semplificata, accessibile a tutti, che risponda a criteri di obiettiva legalità e che venga applicata da una magistratura spoliticizzata, più responsabile e con una cultura vera di giurisdizione e di riserbo.

(2-00943) « Carmelo Carrara, Sanza, Buttiglione, Teresio Delfino, Tascone, Volontè, Grillo, Panetta, Marinacci, Miraglia del Giudice, Manzione, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Mastella, Nocera, Ostilio, Pagan, Scoca ».

(9 marzo 1998)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

i temi della giustizia stanno suscitando vaste e comprensibili aspettative nell'opinione pubblica;

sono necessari ed urgenti interventi di riforma, improntati a restituire alla giustizia il suo ruolo fondamentale di servizio, atteso lo stato di grave crisi che è dato registrare tanto in sede penale che in sede civile ed amministrativa —:

quali iniziative intenda predisporre il Governo al fine di addivenire ad una riforma strutturale della giustizia che interessi sia il diritto sostanziale che quello procedurale.

(2-00944) « Carotti ».

(9 marzo 1998)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

i problemi della giustizia, al di là delle indispensabili riforme ordinamentali, restano tra quelli più acuti e che maggiormente richiamano l'allarmata attenzione della pubblica opinione, a fronte della, di fatto, denegata giurisdizione civile e dei tempi assurdamente lunghi della giurisdizione penale;

l'effettività, la tempestività e l'imparzialità della giurisdizione sono da annoverarsi fra i caratteri irrinunciabili dello Stato di diritto;

il Governo, opportunamente preoccupato della situazione in cui versa la giustizia, ha presentato alla Camera un organico « pacchetto » di provvedimenti strutturali, idonei a rimuovere le cause profonde del suo malfunzionamento;

alcuni di questi provvedimenti sono stati approvati e altri, invece, si sono arenati o perché originariamente assegnati all'esame di una o dell'altra Camera senza tenere conto dell'organicità della materia, o perché comunque impastoiati nei tempi e nelle procedure dell'esame parlamentare;

tutti questi provvedimenti contribuiranno realmente a migliorare la situazione della giustizia se approvati nel loro complesso;

in particolare, l'approvazione del provvedimento che istituisce il giudice unico di primo grado, di per sé idoneo a risolvere disfunzioni e lungaggini del processo, non potrà, tuttavia, assicurare i risultati sperati se non si procederà nel contempo ad approvare i provvedimenti relativi alla depenalizzazione dei reati minori, alla competenza del giudice di pace, all'istituzione del giudice monocratico;

la riforma del codice di procedura penale per stabilire la necessaria parità tra l'accusa e la difesa richiede la contestuale riforma della valutazione delle prove e l'improrogabile modifica della legge sui collaboratori di giustizia;

i problemi postisi con il riformato articolo 513 del codice di procedura penale a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, unitamente a quelli inerenti al concreto pericolo di prescrizione dei processi in attesa dell'espletamento delle rogatorie internazionali, devono essere affrontati non sulla spinta della denuncia e dell'emotività del momento, ma nel contesto di una rivisitazione globale della vera questione che è quella riguardante i tempi del processo;

in tale questione, occorre intervenire contestualmente, ripensando nel complesso da una parte la funzione dei riti alternativi e dall'altra tutta la disciplina della prescrizione, anche con riguardo alle impugnazioni e pur nel più assoluto rispetto dei diritti della difesa;

infine, appare indispensabile sgombrare dalla turbativa dei problemi irrisolti il confronto nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali — chiamata a ribadire solennemente nella Carta fondamentale i principi essenziali che assicurano la certezza del diritto, la reale parità tra le parti, la ragionevole durata dei processi, l'effettività del giudicato — intervenendo con legge ordinaria sulla professionalità dei magistrati, sulla netta distinzione delle funzioni, sulla temporaneità degli in-

carichi direttivi, sulla riforma della legge elettorale del Consiglio superiore della magistratura —;

quali ulteriori impegni, con la solidarietà della maggioranza ed il positivo contributo dell'opposizione, il Governo ritenga di dover assumere per definire e completare l'approvazione dei provvedimenti sulla giustizia, evitando che si aggravi una situazione già fortemente deteriorata, impedendo che le gravi disfunzioni del « servizio giustizia » finiscano con il costituire un terreno improprio di scontro politico con l'individuazione di capri espiatori di comodo e recuperando appieno le competenze proprie e del Parlamento, nel rispetto dell'autonomia e della divisione dei poteri.

(2-00945) « Li Calzi, Manca, D'Amico, Ricciotti ».

(9 marzo 1998)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

sono trascorsi quasi due anni dall'insediamento del Governo Prodi, un periodo adatto per fare un primo accurato bilancio del suo operato e, soprattutto, per impostare le linee dell'azione futura;

in molti campi, soprattutto in quello dell'economia, l'azione riformatrice del Governo è stata forte e incisiva e oggi, alla vigilia dell'ingresso nell'Unione europea, possiamo registrare con soddisfazione una ritrovata piena credibilità dell'Italia in Europa e nel mondo, anche alla luce dell'importante ruolo svolto durante la crisi Iraq-Usa;

tuttavia è indispensabile affrontare i delicati problemi che attendono ancora una risposta dal Governo e dalla sua maggioranza: quello della giustizia è il settore in cui si avverte la necessità improcrasti-

nabile di uno slancio riformatore, che permetta di superare la drammatica crisi del sistema giudiziario del nostro paese;

lo testimoniano le relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario che hanno sottolineato, anche quest'anno, l'impressionante elenco delle disfunzioni e delle inefficienze: migliaia di processi penali sono destinati inesorabilmente alla prescrizione, mentre i tempi mostruosi per la definizione delle cause civili, ivi comprese quelle in materia di lavoro, continuano a provoca condanne dalla Corte europea per i diritti dell'uomo;

è fin troppo evidente che la macchina della giustizia è ingolfata mentre l'azione della criminalità economica e della criminalità mafiosa continua inesorabilmente a prosperare e a conquistare territorio;

alla crisi di efficienza si accompagna l'assoluta incapacità del sistema di far fronte alle emergenze sociali con strumenti diversi da quelli della repressione: le carceri italiane straboccano di tossicodipendenti e di extracomunitari; il numero dei detenuti continua a crescere in misura inversamente proporzionale alla gravità dei reati e al livello sociale dei soggetti; le condizioni di vita all'interno delle carceri peggiorano di giorno in giorno, e non accenna a diminuire il numero dei suicidi;

inoltre, la giustizia è divenuta terreno di scontro politico, ogni giorno più acceso e aspro, e che sembra oramai non più riconducibile nei confini di un confronto razionale ed equilibrato;

nel dibattito politico, così come nelle aule parlamentari, si registrano ogni giorno attacchi inconsulti, ben oltre il limite del lecito, nei confronti di singoli magistrati, tanto più se impegnati in inchieste delicate; e va detto con chiarezza che l'insulto, l'aggressione verbale e la denigrazione non hanno nulla a che vedere con il diritto-dovere di critica dell'operato della magistratura, anzi ne rappresentano la negazione;

d'altro canto alcuni magistrati, grazie anche alla notorietà acquisita per i processi svolti, hanno scelto di utilizzare i canali della informazione per entrare direttamente e personalmente nel dibattito politico-istituzionale, assumendo così impropriamente una soggettività politica;

di conseguenza la maggioranza e il Governo hanno il dovere politico di intervenire in modo autorevole e trasparente proseguendo con coraggio quel processo riformatore che in questi due anni di governo ha prodotto cambiamenti significativi quali:

a) la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, che ha consentito di ripristinare nei processi il principio fondamentale della formazione della prova nel contraddittorio;

b) la riforma del delitto di abuso di ufficio, che ha posto fine ai rischi di straripamento dell'azione penale nel campo proprio della pubblica amministrazione;

c) l'istituzione del giudice unico di primo grado e delle sezioni stralcio, provvedimento il cui *iter* attuativo è in via di completamento e che dovrebbe consentire un recupero di funzionalità degli uffici giudiziari; su questo punto è essenziale un impegno straordinario del Governo per assicurare il buon esito delle riforme approvate dal Parlamento;

senza trascurare gli indubbi profili di inopportunità legati alla nomina a direttore generale del ministero di grazia e giustizia di un componente in carica del Consiglio superiore della magistratura, destra perplessità e preoccupazione la scelta del ministro di grazia e giustizia di azzeccare in questa delicata fase il vertice della direzione dell'organizzazione giudiziaria;

al di là della indubbia qualità di alcuni interventi tecnici prospettati dal Governo, resta indifferibile la necessità di predisporre un significativo progetto politico di riforma della giustizia, capace di

sciogliere i suoi complessi nodi, fornendo, nel contempo, risposte reali all'attuale crisi giudiziaria;

su alcuni temi cruciali il Ministro di grazia e giustizia ha il dovere di assumere una iniziativa politica forte e credibile: la riforma del codice penale, il diritto penale « minimo », l'abolizione dell'ergastolo, la depenalizzazione delle condotte connesse al consumo di sostanze stupefacenti e la riduzione delle anacronistiche pene legate alla legge Craxi-Jervolino-Vassalli, la garanzia della difesa dei non abbienti, l'indulto per i reati di terrorismo; temi in relazione ai quali il Governo non può limitarsi al ruolo di spettatore distratto (e disinteressato) del dibattito parlamentare, ma ha un dovere di proposta e di iniziativa che discende direttamente dalla sua responsabilità politica nei confronti della maggioranza e del paese -:

quale sia lo stato di attuazione delle riforme relative alla istituzione del giudice unico e delle sezioni stralcio; in particolare quali iniziative di carattere organizzativo e amministrativo siano state intraprese per assicurare l'avvio delle riforme;

quali siano le ragioni che hanno determinato, in una fase così delicata, il rinnovo dei vertici della direzione dell'organizzazione giudiziaria;

per quali motivi il Ministro di grazia e giustizia abbia sottovalutato l'inopportunità della nomina a direttore generale di un componente del Consiglio superiore della magistratura;

quale sia la posizione del Ministro di grazia e giustizia sulle seguenti proposte di legge:

a) depenalizzazione delle condotte connesse al consumo di sostanze stupefacenti;

b) abolizione della pena dell'ergastolo;

c) indulto per i reati di terrorismo;

se il Ministro di grazia e giustizia intenda assumere l'iniziativa legislativa sui seguenti temi:

a) riforma del codice penale;

b) riduzione delle pene previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;

c) garanzia della difesa dei non abbienti.

(2-00946) « Paissan, Cento, Boato, De Bennett, Galletti, Gardiol, Lecce, Procacci, Scalia, Turroni ».

(9 marzo 1998)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

il grave stato dell'amministrazione della giustizia in Italia non trova le proprie radici nell'attuale assetto costituzionale, bensì nella mancata realizzazione di un complessivo disegno di riforme ordinarie, delle quali solo alcune hanno trovato una prima attuazione con l'approvazione di disegni di legge di iniziativa dell'attuale Governo;

nel merito, il quadro di tali riforme ordinarie, dopo anni di lavori da parte di Commissioni parlamentari, di studi e dibattiti, tanto in sede politica, quanto in ambito dottrinale, è ben presente alle forze politiche e, comunque, esso può essere, allo stato, così sintetizzato:

a) in relazione alla giustizia civile, effettivo avvio del funzionamento delle sezioni stralcio per l'eliminazione dell'enorme arretrato, accompagnato dalla approvazione delle necessarie modifiche al codice di procedura civile, anche sulla base della proposta di legge delega già appro-

vata dalla commissione ministeriale, al fine di accelerare i processi e garantire una effettiva esecuzione delle sentenze;

b) in relazione alla giustizia penale, definitiva approvazione della legge per la depenalizzazione dei reati minori; maggiori garanzie per i diritti della difesa davanti al giudice unico; rilancio dei riti alternativi connesso alla libera scelta degli imputati; definitiva approvazione della legge che prevede pene alternative al carcere; approvazione della proposta di legge sulle indagini difensive e di quella sulla modifica, in senso più garantista, del sistema delle intercettazioni telefoniche; modifica delle norme penali e processuali per garantire una effettiva salvaguardia del segreto istruttorio, anche attraverso efficaci sanzioni per i responsabili delle violazioni; superamento della legislazione di emergenza; impegno dei dicasteri della giustizia e degli esteri — sino ad ora del tutto insufficiente — a percorrere tutte le vie politiche e diplomatiche al fine di una più sollecita evasione delle rogatorie internazionali richieste dalle autorità giudiziarie italiane, rimuovendo gli intralci determinati da improprie iniziative anche di uffici dello Stato ed eventualmente prevedendo un intervento legislativo che, tuttavia, non determini un generale allungamento dei processi; impegno ad una revisione del sistema delle prescrizioni e delle impugnazioni, senza alcuna attenuazione dei diritti della difesa e con garanzia di una ragionevole durata dei processi;

c) circa la situazione delle carceri, nell'ambito di una concezione per cui la detenzione in carcere costituisca l'*extrema ratio*, assicurare maggiore vivibilità e umanità per indagati e condannati per i quali si debba ricorrere a questa misura; definitiva e rapida approvazione della legge Saraceni-Simeoni e della proposta di legge sulla esclusione dal carcere per i portatori di AIDS e di altre gravi malattie; redazione di un unico regolamento carcerario, perché risultino chiari e certi i diritti e i doveri dei detenuti e vengano evitate le discriminazioni;

zioni; ripresa dell'*iter* legislativo per l'abolizione dell'ergastolo, già approvato dalla Commissione giustizia del Senato;

d) per quanto attiene al tema della difesa dei non abbienti, approvazione di una nuova normativa sulla difesa d'ufficio e il patrocinio dei non abbienti, con la modifica dei livelli di reddito e la eliminazione delle farraginosità procedurali che impediscono a larghe fasce di cittadini disagiati ed extracomunitari di poterne beneficiare;

e) in relazione alla lotta alla criminalità organizzata: redazione (ormai improrogabile) di un testo unico della normativa antimafia per superare le difficoltà interpretative connesse all'attuale frammentazione legislativa; rilancio delle misure per una efficace lotta alla criminalità organizzata, in primo luogo applicando le leggi esistenti (quelle antiusura, per la destinazione ad uso sociale dei beni confiscati, realizzazione dell'archivio dei conti e depositi, applicazione della « legge Mancino » per la trasparenza degli assetti societari), modifica della legge sui collaboratori di giustizia assicurando, oltre ad una più rigorosa trasparenza nella loro gestione, anche la detenzione in carceri differenziate, sino alla verifica dibattimentale delle loro dichiarazioni e all'espiazione di una parte significativa delle pene loro inflitte, per ottenere un rafforzamento delle garanzie per chi è accusato dagli stessi e senza modifica alcuna dell'articolo 192 del codice di procedura penale; assicurare un diverso trattamento di protezione ai semplici testimoni nei processi di criminalità organizzata (estranei, cioè, alle organizzazioni criminali), garantendo un loro rapido reinserimento nel tessuto sociale e un livello di vita almeno non inferiore a quello raggiunto prima della loro decisione di testimoniare; modifica della legge Rognoni-La Torre per un più sicuro recupero dei beni di provenienza illecita, anche con il passaggio da un sistema basato sulla pericolosità sociale personale ad un sistema fondato sulla pericolosità sociale dei pa-

trimoni; approvazione definitiva delle modifiche alla legge *antiracket*;

f) circa il tema della tossicodipendenza: legalizzazione delle droghe leggere, depenalizzazione della cessione gratuita di sostanze stupefacenti per uso personale ed eliminazione delle sanzioni amministrative inutilmente afflittive, modificandole con sanzioni amministrative finalizzate al recupero dei tossicodipendenti; sperimentazione, nell'ambito di una più ampia politica di riduzione del danno, della somministrazione controllata di eroina e farmaci sostitutivi a tossicodipendenti, secondo la proposta già presentata in Parlamento;

g) in materia di ordinamento giudiziario: ridisegnare, per via ordinaria, il rapporto tra magistratura giudicante e magistratura requirente, senza dar vita ad un nucleo di magistrati esclusivamente specializzati nelle funzioni di indagine, ma garantendo una formazione iniziale di tutti i magistrati in un collegio giudicante e stabilendo la temporaneità delle funzioni e degli incarichi direttivi;

alcune delle riforme sopraindicate, peraltro, (depenalizzazione dei reati minori, pene alternative al carcere, legge Saccani-Simeoni, facilitazioni ai magistrati per sedi disagiate a più alto rischio di criminalità mafiosa, legge *antiracket*), pur ritenute essenziali ai fini di una maggiore efficienza e razionalizzazione del sistema giudiziario, sono state approvate da un ramo del Parlamento, ma trovano ostacoli alla loro definitiva approvazione a causa di resistenze provenienti anche da alcuni settori della maggioranza —:

quali impegni il Governo intenda assumere per tradurre in atti legislativi le riforme indicate in premessa, al fine di conferire al sistema giudiziario, proprio nel momento in cui più vicina appare l'unificazione europea, un assetto degno di un Paese civile e rispettoso del fondamentale diritto del cittadino ad una giustizia rapida ed efficace;

quali iniziative il Governo intenda intraprendere affinché, con la massima celerità, vengano approvate in via definitiva le proposte di legge in tema di giustizia già esaminate da uno dei due rami del Parlamento.

(2-00947) « Diliberto, Meloni, Grimaldi, Vendola ».

(9 marzo 1998)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

le questioni della giustizia, del ruolo e delle garanzie della giurisdizione, dell'assetto del processo penale e le risposte alle legittime aspettative dei cittadini, sia in campo civile che penale, sono sempre più connotate in termini di scontro tra poteri dello Stato;

sui temi appena richiamati, la risorsità e la contrapposizione di tutti contro tutti favorisce un processo di delegittimazione delle istituzioni in ogni loro articolazione, sia nei confronti dell'ordine giudiziario, la cui indipendenza ed autonomia costituiscono principi fondamentali per l'organizzazione di uno Stato moderno, sia nei confronti della politica e dei partiti, il cui ruolo in una democrazia è insostituibile;

le vicende giudiziarie caratterizzate da rilievo politico, pur nella loro rilevanza ed indubbia importanza, non coinvolgono certamente le questioni vere della giustizia italiana, né le cause strutturali della sua profonda crisi, e solo in parte investono quel vasto bisogno di giustizia che sempre di più cresce nella società;

il processo riformatore avviato in seno alla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali si è dispiegato nel corso di questi mesi assai proficuamente senza intralciare l'attività ordinaria del Parlamento sulla giustizia, la quale è stata più incisiva proprio durante la definizione

del testo di riforma della seconda parte della Costituzione (riforma dell'abuso d'ufficio, istituzione delle sezioni stralcio per lo smaltimento dell'arretrato civile, istituzione del giudice unico di primo grado, riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale), con ciò confermandosi la giustezza della impostazione secondo la quale, a parte le grandi questioni di principio di natura ordinamentale, riforme sulla giustizia vanno realizzate per via ordinaria, a partire da una nuova legge elettorale per il Consiglio superiore della magistratura ovvero dalla distinzione delle funzioni in magistratura —:

quali siano le iniziative concrete avviate dal Ministro interpellato in merito all'istituzione del giudice unico di primo grado e in ordine alla dislocazione, anche logistica, dei nuovi uffici, all'assegnazione del personale della magistratura e del personale amministrativo, e a tutte le necessarie disposizioni idonee a garantire la piena operatività del nuovo istituto a partire dal 2 gennaio 1999;

in riferimento all'istituzione delle sezioni stralcio e alla nomina di mille giudici onorari aggregati per la definizione dell'arretrato civile pendente, quante siano le domande pervenute al ministero e, nel caso esse siano inferiori alle necessità previste dalla legge, attraverso quali meccanismi si intenda porvi rimedio (riapertura dei termini per la presentazione delle domande ovvero modifica legislativa in ordine ai requisiti per la nomina a giudice onorario aggregato);

quali siano le informazioni a disposizione del Ministro in riferimento all'applicazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale così come modificato nel 1997, anche con riferimento alla recente pronuncia delle sezioni unite della Suprema Corte;

quali siano le proposte del Governo in ordine al problema della prescrizione dei reati, con riferimento particolare a quelli contro la pubblica amministrazione e a

quelli della criminalità organizzata, anche in relazione alla questione delle rogatorie internazionali;

quali siano gli interventi di carattere legislativo e amministrativo che il Governo presenterà nel corso del 1998 e se non ritenga possibile, utile e necessaria:

a) l'approvazione in via definitiva della depenalizzazione dei reati minori e dell'attribuzione ad un nuovo e più qualificato giudice di pace delle cause penali minori;

b) l'esenzione dall'imposta bollo, la riduzione delle imposte e delle tasse e l'abolizione dei diritti di cancelleria per gli atti giudiziari attraverso la definizione della tassa di iscrizione, proporzionandone il costo al valore della lite;

c) lo stralcio dalla proposta di legge delega elaborata dalla commissione ministeriale Tarsia (riforma del codice di procedura civile) della parte relativa alla riforma del processo di esecuzione con la revisione del procedimento di ingiunzione, l'autonomia del provvedimento d'urgenza adottato ex articolo 700 codice di procedura civile e il rafforzamento della sentenza di condanna per violazione degli obblighi di fare o di non fare;

d) l'istituzione presso ogni tribunale della Camera di conciliazione con funzione di composizione non contenziosa di controversie civili;

e) la riforma organica del codice penale;

f) la previsione di riti alternativi legati ad una maggiore semplificazione con una collocazione, ordinamentale e processuale, del giudice per le indagini preliminari nell'ambito della sezione dibattimentale e la conseguente trasformazione dell'udienza preliminare in udienza dibattimentale;

g) la riformulazione dell'articolo 656 del codice di procedura penale concernente l'esecuzione delle pene detentive

brevi, nonché una generale rivisitazione dell'ordinamento penitenziario e il pieno decentramento dell'amministrazione penitenziaria;

h) la costituzione di società tra professionisti esercenti l'attività legale e il ristabilimento dell'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con qualunque impiego pubblico;

i) l'aumento delle risorse finanziarie con le quali adeguatamente sostenere il processo riformatore della giustizia italiana.

(2-00948) «Mussi, Folena, Bonito».

(9 marzo 1998)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

sono in corso presso le autorità giudiziarie di Milano e Roma procedimenti rogatori instaurati dall'autorità giudiziaria spagnola;

dal testo dei provvedimenti conseguati agli imputati e che hanno dato luogo alla predetta rogatoria, sembrerebbe emergere che il materiale o parte del materiale probatorio posto a fondamento della richiesta di assistenza avanzata dall'autorità giudiziaria spagnola provenga, non già da una autonoma e propria attività investigativa della magistratura richiedente, quanto piuttosto dall'acquisizione di documentazione che la procura della Repubblica di Milano avrebbe inviato alla corrispondente autorità spagnola, dopo averla ricevuta, in seguito ad apposita procedura rogatoria, dall'autorità svizzera;

così stando le cose, le contestazioni a cittadini italiani scaturirebbero da una sorta di anomala «triangolazione» inquirentia internazionale che ha consentito all'autorità giudiziaria spagnola di utilizzare nei confronti di cittadini italiani elementi a loro carico ricevuti dall'autorità giudiziaria italiana e da questa ottenuti in

base alla Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, eludendo così i precisi vincoli di utilizzabilità che sono in essa previsti;

infatti, l'autorità giudiziaria spagnola procede per reati fiscali e quindi si trova ad utilizzare materiale probatorio che la Confederazione Elvetica non le avrebbe mai concesso per indagini tributarie, e che comunque è stato inviato in Italia sulla base del principio di specialità, e pertanto con il divieto di utilizzazione per reati fiscali;

i fatti sopra esposti sono di indubbia gravità, se verificatisi nel modo sopra indicato, perché andrebbero a concretizzare una serie di violazioni di norme sia nazionali che sovranazionali —:

se il Ministro interpellato intenda assumere le necessarie e conseguenti iniziative disciplinari ed eventualmente altre iniziative ritenute urgenti a carico di quanti siano incorsi nelle gravi e reiterate illegalità sopra indicate.

(2-00949) «Donato Bruno».

(9 marzo 1998)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, per sapere — premesso che:

in data 15 gennaio 1998, il Procuratore della Confederazione elvetica dottoressa Carla Dal Ponte ha inviato alla procura di Milano una comunicazione ufficiale con la quale viene annunciato il «blocco» dell'espletamento delle rogatorie in corso, a richiesta italiana, in quello Stato;

tal «blocco» secondo la Dal Ponte medesima, si era reso necessario a causa della violazione da parte dell'Italia del principio di specialità, che esclude l'utilizzazione a fini fiscali degli esiti di indagini espletate in un procedimento penale;

tal violazione (definita estremamente grave dal Ministro Flick) è stata addebitata da questi e dalla procura di Milano esclusivamente all'operato del Secit, cosicché detta procura, tramite il procuratore aggiunto, dottor D'Ambrosio ha più volte ritenuto di affermare di essere totalmente estranea all'utilizzazione impropria del materiale rogatoriale (« *Il Mattino* » 21 gennaio 1998), mentre lo stesso procuratore capo Borrelli è arrivato a definire il comportamento del Secit come « un atto di grave scorrettezza internazionale » (« *Corriere della sera* » 21 gennaio 1998);

in sintesi, il Ministro Flick, il dottor Borrelli e il dottor D'Ambrosio, pur concordando nel ritenere che l'operato del Secit configuri una grave violazione di legge, addebitano a quest'ultimo tutte le responsabilità per le violazioni denunciate dal Procuratore svizzero, sostenendo, invece, la correttezza della procura di Milano in materia;

però, al contrario, risulta invece che, in più occasioni, detta procura ha autorizzato l'utilizzo per fini amministrativi/tributari di risultanze acquisite tramite rogatorie in Svizzera;

di ciò è prova inconfutabile il fatto che, in data 11 dicembre 1996, il pubblico ministero Francesco Greco ha autorizzato la Guardia di Finanza alla utilizzazione a fini amministrativi di notizie e dati contenuti negli atti d'indagine relativi ai proc.ti pen. N. 8553/92, 8612/93, 14064/94, 9611/93, 2738/93, 522/93, 9791/93, 2412/94, comprendenti anche i risultati di rogatorie aventi ad oggetto conti correnti bancari e senza alcun riferimento al « principio di specialità » (*Corriere della Sera* 14 febbraio 1998);

inoltre, nella relazione del Secit-Gruppo V, dal titolo « paradisi fiscali come strumento di sottrazione d'imposta » è riportata la notizia di numerosi incontri, avvenuti nel settembre e nell'ottobre del 1996, fra ispettori del Secit ed i sostituti

procuratori di Milano Francesco Greco, Giovanna Ichino e Margherita Taddei alla presenza di ufficiali della Guardia di Finanza, incontri nel corso dei quali la Procura di Milano avrebbe autorizzato l'acquisizione di atti processuali relativi ai procedimenti 9791/95, 2412/94 e 9811/93; l'acquisizione della documentazione comprendeva anche risultanze delle rogatorie espletate all'estero nell'ambito degli indicati procedimenti penali (pag. 14, 22, 24, 26 della relazione Secit);

ancora, dalla richiamata relazione Secit risulta espressamente che gli avvisi di accertamento e l'intero procedimento fiscale sono evidentemente motivati proprio sulla scorta dei dati emergenti dalle rogatorie (pag. 57 della relazione Secit);

in data 18 febbraio 1998, alcuni parlamentari di FI e AN nel corso di una conferenza stampa, hanno illustrato due interrogazioni, presentate rispettivamente alla Camera ed al Senato, con le quali si richiedeva al ministro della giustizia di riferire in Parlamento sulla vicenda delle rogatorie e sulle eventuali iniziative disciplinari da ordinare nei confronti di magistrati della procura milanese, responsabili delle violazioni sopra indicate;

ai detti parlamentari del Polo ha intanto ribattuto, con argomenti impropri ed erronei, il procuratore Borrelli, tra l'altro sostenendo, contro la verità documentale degli atti, che il principio di specialità sarebbe stato dal suo ufficio sempre richiamato nei rapporti intercorsi, in materia di utilizzo delle rogatorie, tra la Procura milanese, il Secit e la Guardia di finanza (a smentita dell'assunto borrelliano basterà semplicemente leggere il rapporto Secit);

nello stesso rapporto sopra menzionato si parla esplicitamente di prove attinenti alle indagini fiscali desunte da atti di rogatoria, tanto che vi è espresso questo concetto: « la prova dell'ammontare e delle date delle movimentazioni può essere desunta dalle dichiarazioni di Cimenti, Tra-

dati, Moranzoni, Gillombardo, Foscale, Vanoni, nonché dalla rogatoria dell'A.G. svizzera sui conti risalenti alla All Iberian » (pag. 15 relazione Secit);

la relazione Secit risulta trasmessa al ministero delle finanze, al Comandante della Guardia di finanza, al comando regionale di Milano-Nucleo di polizia tributaria; quindi, in atti intercorsi fra Secit e Nucleo di polizia tributaria di Milano si parla esplicitamente di prove desunte da rogatorie, senza alcuna indicazione del principio di specialità (pag. 66 relazione Secit);

in data 5 marzo 1997, la stampa ha riferito, con grande risalto, in merito ad alcune notizie provenienti proprio dal rapporto del Secit. Si leggeva, infatti: « Il fisco presenta un conto da 1000 miliardi ai protagonisti di Tangentopoli, alla base dell'offensiva c'è un rapporto del Secit,... il documento degli 007 del fisco prende l'avvio dalle risultanze di alcuni procedimenti della magistratura di Milano e illustra puntigliosamente l'azione svolta per acquisire materiale probatorio, dichiarazioni, confessioni che ora consentono di sostenere in modo valido l'eventuale contenzioso tributario » (*La Stampa* 5 marzo 1997);

così stabilita la documentabilità dell'avvenuta violazione del « principio di specialità » anche da parte della procura di Milano, è da ritenere con certezza che la violazione medesima si inquadra in una vera e propria « organizzazione » pianificata fra magistrati della procura di Milano, volta a inquisire per motivi fiscali i c.d. « tangentisti » utilizzando esplicitamente, consapevolmente, illegalmente, prove desunte da rogatorie internazionali in altro campo;

in particolare, risulta evidente il coinvolgimento e la responsabilità della procura di Milano nella violazione dei trattati internazionali in materia di rogatorie per effetto dell'autorizzazione data e/o consentita da alcuni suoi magistrati all'uso illegale della documentazione bancaria proveniente dalla Svizzera -:

quali necessarie e conseguenti iniziative ispettive disciplinari, ed eventualmente anche penali, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri interpellati, ciascuno nell'ambito delle rispettive responsabilità costituzionali ed amministrative, intendano assumere a carico di quanti — magistrati, funzionari Secit, appartenenti al corpo della Guardia di Finanza — sono incorsi nelle gravi e reiterate illegalità sopra indicate.

(2-00950) « Mancuso, Donato Bruno ».
(9 marzo 1998)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

l'A.C. 3931, nella parte riguardante il sistema delle garanzie, prevede due Consigli superiori della magistratura, uno per la magistratura ordinaria e uno per quella amministrativa, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, ed in particolare all'interno del Consiglio superiore della magistratura ordinaria sono istituite due sezioni, una per i giudici e l'altra per i magistrati del pubblico ministero, i cui componenti sono eletti per tre quinti da giudici e pubblici ministeri, e per due quinti dal Senato della Repubblica;

nello stesso testo si prevede che tutti i magistrati siano assunti per concorso ed esercitino funzioni giudicanti per tre anni, decorsi i quali possono essere assegnati alle funzioni giudicanti oppure inquirenti, con la possibilità di passaggio dall'uno all'altro esercizio di funzioni solo a seguito di concorso riservato;

è ribadita l'obbligatorietà dell'azione penale da parte del pubblico ministero, mitigata solo dalla previsione di una sua finalizzazione ad approfondire la notizia di reato, mentre il testo di giugno prevedeva, al fine di attenuare l'effettività di tale obbligo, che la legge dovesse stabilire misure idonee ad assicurare l'effettivo esercizio dell'azione stessa;

la tutela giurisdizionale è prevista nei confronti della pubblica amministrazione secondo modalità da stabilire con legge, tali da ricoprendere la tutela in forma cautelare nonché la possibilità per il giudice amministrativo di disporre, oltre all'annullamento degli atti della pubblica amministrazione, anche di altri strumenti di reintegrazione;

ad avviso degli interpellanti il Consiglio superiore della magistratura dovrebbe essere distinto in due sezioni, una per i giudici ordinari ed una per i magistrati del pubblico ministero, tra loro completamente autonome ed i cui componenti dovrebbero essere eletti per metà da tutti i magistrati all'interno di ciascun ordine e per metà dal Parlamento tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio e iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori;

occorrerebbe altresì prevedere una separazione netta tra carriera giudicante e requirente, così che la funzione giurisdizionale giudicante sia esercitata da magistrati nominati attraverso un concorso pubblico su base regionale, dopo aver frequentato un corso di preparazione ed un tirocinio di formazione stabilito dalle norme sull'ordinamento giudiziario, e, al contempo, la funzione giurisdizionale requirente sia esercitata esclusivamente da magistrati del pubblico ministero eletti direttamente dal popolo, affinché anche il nostro Paese si adegui alla pronuncia fatta dal Parlamento Europeo nel 1995 che ha stabilito come la separazione delle carriere sia il presupposto indispensabile per garantire l'imparzialità dei giudici;

secondo gli interpellanti sarebbe poi necessario sancire la non obbligatorietà dell'azione penale, al fine di evitare l'utilizzo strumentale di tale esercizio spesso diretto a perseguitare qualcuno o qualcosa piuttosto che ad approfondire una data notizia di reato, con l'onere del pubblico ministero di dimostrare la colpevolezza

dell'imputato ed il divieto di utilizzazione della carcerazione preventiva come strumento per estorcere confessioni;

infine, occorrerebbe prevedere espressamente che la legge disciplini i giudici contro la pubblica amministrazione in modo da assicurare l'effettività della tutela mediante l'annullamento degli atti ed il risarcimento per le lesioni arreicate illegittimamente —:

quali siano le valutazioni del Governo in ordine alle questioni sopra esposte.

(2-00951) « Borghezio, Cavaliere, Lembo ».

(9 marzo 1998)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

dall'insediamento del Governo presieduto dall'onorevole Prodi il ministro di grazia e giustizia professor Flick ha presentato al Parlamento circa venti disegni di legge, la cui approvazione avrebbe dovuto concretizzare il proposito della maggioranza di dare all'Italia una « giustizia normale »;

a distanza di due anni, è accaduto che soltanto una piccola parte di quei disegni di legge è stata approvata, mentre di alcuni è in corso l'esame, e di altri non è stata neanche avviata la discussione. Peraltro le leggi approvate rivelano l'esistenza di problemi applicativi notevoli: dalla difficoltà di trovare candidature sufficienti per la composizione delle sezioni stralcio, a causa della rigidità dei requisiti fissati, ai problemi relativi al giudice unico, per l'ovvia considerazione che una riforma così impegnativa non può essere varata a costo zero (si tratta di problemi logistici, ma anche di personale, poiché la moltiplicazione virtuale degli organi giudicanti, derivante dalla trasformazione del giudice collegiale in giudice monocratico, non è stata accompagnata dalla moltiplicazione effettiva degli ausiliari del giudice);

ci sono altri disegni di legge la cui approvazione appare indilazionabile, e che invece tarda per conflitti interni alla maggioranza, ovvero fra settori della maggioranza e il Ministro della giustizia: così è per la depenalizzazione, di iniziativa parlamentare, ma il cui varo è indispensabile per alleggerire il carico giudiziario penale; per la riforma dei collaboratori di giustizia; per la competenza penale del giudice di pace; per le intercettazioni telefoniche; per la disciplina delle indagini difensive. Nessuno di questi provvedimenti ha incontrato ostruzionismo da parte delle opposizioni; vi è invece il blocco o il rallentamento, più o meno motivato, della maggioranza; vi è talora la sovrapposizione, che crea confusione e ritardo, fra le iniziative del Governo e le iniziative del Parlamento: per esempio, a proposito della depenalizzazione, nonostante il testo già approvato dalla Camera includa i reati tributari, il Governo ha presentato di recente un disegno di legge di delega relativo alla sola depenalizzazione degli illeciti fiscali, la cui discussione è iniziata alla Commissione giustizia del Senato;

occorre, dunque, sapere se e in quale misura intenda dare un ordine di priorità ai disegni di legge presentati a nome del Governo, nonché all'intero quadro delle proposte in discussione;

se e in quale misura tale ordine possa essere condiviso dall'intera maggioranza che sostiene il Governo;

se cesserà la prassi finora seguita (l'ultimo esempio in ordine di tempo è stato dato dall'ipotesi di modifica del regime delle prescrizioni) di annunciare la presentazione di disegni di legge senza renderne noto l'articolato, di raccogliere le reazioni relative a quell'annuncio e poi di modificare il testo che viene effettivamente presentato sulla base delle reazioni espresse o addirittura di non presentarlo —;

quali priorità il Ministro interpellato intenda dare ai disegni di legge proposti dal Governo in materia di giustizia;

se e in che misura intenda attivare un accordo con i gruppi parlamentari, al fine di conferire corsie preferenziali ai disegni di legge ritenuti più urgenti;

se siano destinati a rimanere sostanzialmente bloccati i lavori relativi alla riforma dei collaboratori di giustizia, delle indagini difensive, delle intercettazioni telefoniche;

se non ritenga che il disegno di legge presentato sui reati tributari ostacoli la rapida approvazione della depenalizzazione;

se intenda dare immediata soluzione ai problemi relativi all'avvio delle sezioni stralcio e alla funzionalità, anche logistica, del giudice unico.

(2-00952) « Mantovano, Selva, Marino, Cola, Anedda, Neri ».

(9 marzo 1998)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

il programma di Governo della coalizione dell'Ulivo afferma (tesi n. 11 e 15) che la Costituzione vigente « garantisce efficacemente l'indipendenza della Magistratura » e che « i poteri ispettivi del Ministro di grazia e giustizia vanno regolamentati in modo da evitare che interferiscano nell'autonomia della magistratura »; il programma si dichiara inoltre contrario alla separazione delle carriere e favorevole alla obbligatorietà dell'azione penale; la tesi n. 13 riafferma la necessità dei processi ai corrotti ed ai corruttori di « Tangentopoli »;

nella tesi n. 23 del medesimo programma si dichiarano di « grande efficacia » gli strumenti del « regime carcerario duro per i capi-mafia » e « la legge sui pentiti » della quale si chiede in particolare il parziale allargamento a coloro che uscendo dall'organizzazione criminale si limitino a denunciare i propri reati;

l'evolversi degli eventi mostra come si sia affievolita l'intenzione del Governo e di parte della maggioranza ad attuare tali dichiarazioni programmatiche, su cui tra l'altro è fondato il patto di coalizione delle forze al Governo: l'impegno a non modificare, se non marginalmente, le norme costituzionali in tema di giustizia è rimasto tale solo sino all'insediamento della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, all'interno della quale i principi dell'indipendenza della magistratura, dell'obbligatorietà dell'azione penale ed il « no » dell'Ulivo alla separazione delle carriere sono stati fortemente messi in discussione;

numerosi altri segnali mostrano come sia necessario richiamare la maggioranza ed il Governo alle originarie tesi, allo scopo di non indebolire il patto tra le componenti dell'Ulivo e tra la coalizione ed i cittadini:

la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, in nome della parità delle parti, viola di fatto il principio costituzionalmente tutelato della non dispersione dei mezzi di prova, consentendo agli imputati (segnatamente, corruttori e mafiosi) di disporre del procedimento; la richiesta della parte politica cui appartengono gli interpellanti di modificare in questo contesto il diritto alla facoltà di non rispondere da parte dell'imputato, non è mai stata esaminata;

la riforma del 41-bis, sul regime carcerario duro per i capi-mafia, ha fornito alle organizzazioni criminali il segnale di un indebolimento della lotta dello Stato contro la criminalità; d'altro canto non sono state adottate adeguate misure di tutela per i collaboratori di giustizia non pentiti, con la conseguenza che essi si trovano abbandonati a se stessi e sottoponibili a qualsiasi forma di pressione;

l'allarme lanciato dalle procure impegnate in particolare contro la lotta alla corruzione politica, per la prossima scadenza dei termini di prescrizione di numerosi processi a causa della mancata

risposta alle rogatorie internazionali da parte di paesi esteri, appello reiterato più volte in questi anni, non è mai stato fatto proprio dal Governo, né in termini di diritto internazionale (maggior pressione o maggior coordinamento con i paesi interpellati), né in termini di diritto interno (mancato impegno del Governo, mancata discussione dei progetti già presentati da circa un anno);

la scomposta reazione registrata nella maggioranza alle dichiarazioni del pubblico ministero Gherardo Colombo riguardanti il peso (non il dominio) del ricatto nella formazione delle decisioni che riguardano il futuro dei cittadini ed il procedimento disciplinare avviato dai Ministro interpellato, mostrano la cattiva coscienza della coalizione, ove si consideri che tali dichiarazioni costituiscono ripetizione di tesi espresse più volte dal medesimo pubblico ministero nel corso degli anni (su cui gran parte dell'Ulivo aveva convenuto), tesi che rivestono la dignità di atto ufficiale in quanto costituiscono l'ossatura della Relazione finale della Commissione parlamentare antimafia della XI legislatura (1994);

altri fatti viceversa danno il segno di un generalizzato superamento della stagione di speranze e di pulizia avviata nel 1992 e della nascita di un sistema di potere chiuso in sé, occulto e trasversale; oltre a quanto indicato nei precedenti capoversi, segnaliamo: la clandestina riproposizione del finanziamento pubblico dei partiti in forme che i cittadini avevano rifiutato tramite il *referendum*; la reiterata richiesta delle destre per la depenalizzazione delle violazioni al finanziamento pubblico ed al falso in bilancio; « l'inciucio radiotelevisivo » realizzato col decreto-legge n. 545 del 1996; la riforma dell'abuso di ufficio; le disperanti lentezze, gli ostacoli e le inadeguatezze dei lavori della Commissione anti-corruzione; la sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale il patteggiamento non costituisce ammissione di colpa; l'impunità dilagante nella pubblica amministrazione; la sostanziale vanifica-

zione della legge Merloni sui lavori pubblici; i termini ricattatori in cui più volte taluni esponenti della destra hanno posto la soluzione di vicende non politiche, ma personali, pena la vanificazione dei lavori della Commissione bicamerale;

in questo contesto, ad avviso degli interpellanti, sarebbe opportuna la istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della corruzione politica e sull'esistenza di « poteri forti » occulti —:

se non intenda rafforzare l'azione di Governo sui temi esposti ed in particolare:

quali provvedimenti preveda di adottare allo scopo di evitare le prescrizioni derivanti da mancate risposte di Paesi terzi alle rogatorie internazionali e quale azione si intenda adottare a livello internazionale, in accordo con il ministero degli affari esteri;

quali provvedimenti preveda di adottare rispetto ai guasti derivanti all'economia processuale di numerosi procedimenti per corruzione politica e criminalità orga-

nizzata dal nuovo articolo 513 del codice di procedura penale e se preveda iniziative del Governo in merito alla riforma della facoltà di non rispondere;

quali siano gli intendimenti del Governo in merito alla lotta contro la criminalità organizzata ed alla questione dei pentiti, in particolare per quei collaboratori non tutelati da programmi di protezione;

se intenda provvedere a modificare la normativa sui poteri ispettivi del Ministro nei confronti dei magistrati, in modo da consentire la loro attivazione a fronte di elementi sostanziali di responsabilità;

se non intenda rafforzare l'azione di Governo per quel che riguarda il miglioramento e l'approvazione dei provvedimenti anti-corruzione, nonché riferire analiticamente al Parlamento sul numero e la tipologia dei reati contestati ad amministratori e dipendenti pubblici.

(2-00954) « Scuzzari, Danieli, Piscitello ».

(10 marzo 1998)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Crisi nel Kosovo)

RANIERI e GUERRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

gravissimi avvenimenti sono in corso nella provincia del Kosovo (Federazione Jugoslava), dove forze serbe hanno usato armi pesanti contro villaggi abitati dalla popolazione di etnia albanese;

la tensione crescente nell'area ha origine nelle scelte compiute dalle autorità di Belgrado di privare la regione del Kosovo, abitato al 90 per cento da popolazione di origine albanese, dell'autonomia e del diritto alla propria identità culturale, linguistica, religiosa;

questa situazione può provocare una gravissima tensione in tutti i Balcani, con il coinvolgimento diretto o indiretto di altri paesi di un'area sconvolta negli ultimi anni dalla feroce guerra civile in Bosnia;

l'Unione europea è chiamata ad asolvere, d'intesa con i propri alleati ed in rapporto con la Russia, ad una funzione decisiva per evitare che la situazione precipiti nell'abisso di una nuova catastrofica guerra —:

quasi siano le posizioni assunte dal Governo italiano per sostenere una soluzione pacifica dell'emergenza Kosovo che consenta una convivenza pacifica fra Albanesi e Serbi nel quadro dell'autonomia della regione, con particolare riguardo alle iniziative che si siano prese o si stiano studiando sia direttamente sia in collegamento con i partners europei e gli alleati, e quale ritenga sia il ruolo che possono e devono assumere le Nazioni Unite in questa crisi.

(3-02044)

(10 marzo 1998)

(Sezione 2 – Costo del denaro nel Mezzogiorno)

LAMACCHIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la « cura » adottata dal Governo, in materia di economia, ha determinato il raggiungimento dei cosiddetti parametri di Maastrich e contemporaneamente sta ricreando le basi per un vero sviluppo nel nostro Paese;

nonostante ciò a nessuno sfugge l'urgenza e la necessità di intervenire sulla questione occupazionale con particolare riferimento al Mezzogiorno;

è necessario, per quanto riguarda il Sud del nostro Paese, uscire dai modelli stereotipati che lo descrivono come un'area omogenea di sottosviluppo, non tenendo in nessuna considerazione gli sforzi compiuti in alcune aree importanti del Mezzogiorno, che hanno portato alla costituzione di importanti poli produttivi;

proprio a partire da queste considerazioni si rende più urgente affrontare alcuni nodi strutturali che rischiano di affondare gli sforzi imprenditoriali compiuti, primo fra tutti il costo del denaro;

è noto a tutti come il sistema bancario continui a determinare, per tutti coloro che operano nel Mezzogiorno, un costo del denaro assolutamente sproporzionato rispetto ad altre aree del paese (in alcune aree geografiche si giunge a toccare il 14 per cento non tenendo in alcuna considerazione, in questo caso, i progressi compiuti nel nostro Paese in termini economici e il conseguente abbassamento del tasso ufficiale di sconto);

è evidente che, permanendo questa situazione, nonostante gli sforzi compiuti dal Governo, per la verità sino a questo momento insufficienti, non si riuscirà mai a risolvere in maniera strutturale la situazione economico-occupazionale del Sud ed in questo modo, come è a tutti noto, continueranno a trovare terreno fertile le varie frazioni organizzate di criminalità —:

come intenda il Governo, in vista della cosiddetta fase due, quella relativa allo sviluppo e all'occupazione, trovare una soluzione a questa drammatica realtà per porre fine ad una inammissibile sperequazione e discriminazione a danno degli operatori economici del Mezzogiorno, creando così ulteriori condizioni propizie per la crescita economica del Paese. (3-02045)

(10 marzo 1998)

(Sezione 3 – Dichiarazioni del ministro dell'interno sulla nuova legge sull'immigrazione - I)

LEMBO, BORGHEZIO e CAVALIERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dell'interno, onorevole Napolitano, ha dichiarato che vi sono difficoltà oggettive, sia tecniche che finanziarie, nell'applicazione della legge sull'immigrazione di iniziativa del Governo approvata dal Parlamento e non ancora promulgata;

tale affermazione, di rilevante gravità per il Governo in sé, risulta ancora più grave se a rilasciarla è quel rappresentante del Governo che più di ogni altro ha sempre sostenuto la validità e l'applicabilità della legge, ovvero risulta grave che l'onorevole Napolitano abbia promosso e sostenuto ad oltranza una legge che ora per sua stessa voce risulta di difficile applicazione;

il Governo e la maggioranza parlamentare hanno rifiutato di accogliere qualsiasi proposta di modifica sostanziale della

legge avanzata dalle forze dell'opposizione, per cui la legge sui cittadini stranieri è una legge *in toto* governativa;

il Governo italiano ha rassicurato i partners europei e quelli sottoscrittori dell'accordo di Schengen che la legge italiana avrebbe soddisfatto completamente le loro aspettative di regolamentazione del settore riguardante i cittadini di Paesi terzi ed i flussi migratori;

questa conclusione del Ministro porta necessariamente il Parlamento a porre delle domande sulla capacità tecnica ed organizzativa del Ministro, degli uffici legislativi e della dirigenza stessa del ministero che hanno supportato l'iniziativa legislativa del Ministro, domande che devono ricevere una risposta adeguata in considerazione dell'importanza del ministero dell'interno —:

se intenda garantire l'opportunità che l'onorevole Napolitano continui a rappresentare il Ministero dell'interno a fronte della dichiarazione da lui rilasciata. (3-02046)

(10 marzo 1998)

(Sezione 4 – Interventi per l'occupazione e lo Stato sociale)

SCALIA e PAISSAN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se dopo l'ultimo « esame » in sede europea di pochi giorni fa, in cui anche gli ostici olandesi hanno convenuto sulla credibilità dei programmi di convergenza, stabilità e risanamento del deficit pubblico presentati dai ministri Ciampi e Visco, non ritenga, visto oltretutto che anche il programma di risanamento appare del tutto compatibile con quella che è stata chiamata « fase 2 » del suo Governo, di esporre quali politiche mirate per l'occupazione intenda perseguire sulla stregua di quelle da tempo proposte dagli ambientalisti, confermando nella « fase 2 » quell'« ecosostenibilità » degli interventi economici già

affermata nella risoluzione che ha approvato il Dpef del 1997 e rendendo effettivamente disponibile a tal scopo quell'1 per cento del Pil che era nell'impegno del Governo; se intenda, infine, programmare interventi significativi e di livello europeo per lo Stato sociale, con particolare riguardo ai giovani, alla formazione professionale e alla famiglia. (3-02047)

(10 marzo 1998)

(Sezione 5 – Interventi contro la criminalità)

TERESIO DELFINO, CARDINALE, MANZIONE, TASSONE, VOLONTÈ, DE FRANCISCIS e FRONZUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

cresce il disagio e la povertà nelle fasce più deboli ed emarginate della popolazione nonché lo stato di forte insicurezza dei cittadini per la pericolosa e costante diffusione della criminalità organizzata e non, che si manifesta nel rilevante aumento di scippi, furti e rapine;

i dati statistici confermano il grave deterioramento della situazione con una sfiducia crescente dei cittadini per l'imponenza dello Stato nella sua quotidiana azione di contrasto della criminalità;

una società che si fonda sulle responsabilità deve garantire strade sicure, scuole sicure, quartieri sicuri, abitazioni sicure, imprese e cantieri sicuri;

il Presidente del Consiglio dei ministri ha sempre sostenuto, come elemento caratterizzante del Governo, il raggiungimento di una migliore qualità della vita —:

quali strumenti legislativi intenda proporre al Parlamento per combattere il grave problema della criminalità che interessa quotidianamente milioni di famiglie e quali concreti provvedimenti intenda assumere sul piano operativo delle forze di polizia per una più efficace azione di prevenzione e di repressione. (3-02048)

(10 marzo 1998)

(Sezione 6 – Provvedimento del TAR del Lazio sulla terapia Di Bella)

BRESSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Tar del Lazio ha disposto la somministrazione gratuita della multiterapia Di Bella, nominando un commissario *ad acta* che dovrebbe disattendere un decreto-legge del Governo —:

quale sia la valutazione del Governo e quali provvedimenti intenda assumere in proposito. (3-02049)

(10 marzo 1998)

(Sezione 7 – Criteri di nomina dei consigli di amministrazione degli enti e S.p.a. pubblici)

PISANU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quali siano i criteri e le procedure adottati per la scelta dei componenti dei consigli di amministrazione in generale negli enti e SpA pubblici ed in particolare nell'ente Poste. (3-02050)

(10 marzo 1998)

(Sezione 8 – Interventi per la funzionalità delle Ferrovie dello Stato)

BOGHETTA e EDUARDO BRUNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le Ferrovie dello Stato sono state recentemente al centro di varie vicende che hanno riflessi assai gravi sulla funzionalità stessa del trasporto ferroviario il quale, in quanto servizio pubblico essenziale per la vita del paese, richiede invece interventi che coinvolgono la responsabilità dell'intero Governo e quella propria del Presidente del Consiglio, che ne dirige la politica generale;

in particolare, si sono registrati incidenti anche gravi, licenziamenti di alcuni ferrovieri dal chiaro segno politico, scioperi e precettazioni, rinnovo del consiglio di amministrazione senza alcuna revisione del piano d'impresa, rinnovo del contratto e sua sostanziale bocciatura da parte dei lavoratori —:

quali iniziative il Governo intenda adottare a salvaguardia della piena funzionalità del servizio ferroviario, e, in particolare, affinché il personale delle Ferrovie dello Stato venga coinvolto nel processo di risanamento e di sviluppo della società, perché sia ripristinato il diritto di sciopero dei lavoratori e perché sia complessivamente verificato il piano di impresa della società. (3-02051)

(10 marzo 1998)

(Sezione 9 – Dichiarazioni del ministro dell'interno sulla nuova legge sull'immigrazione - II)

GASPARRI, ARMAROLI e SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 marzo 1998 il Ministro dell'interno Napolitano ha pubblicamente ammesso che la nuova legge sull'immigra-

zione è di difficile applicazione e quindi rischia di rivelarsi inadeguata rispetto alla soluzione dei problemi che avrebbe dovuto affrontare —:

quali valutazioni esprima circa le ammissioni del Ministro Napolitano e sulle prospettive della concreta applicazione della nuova normativa sull'immigrazione. (3-02052)

(10 marzo 1998)

(Sezione 10 – Misure contro la pedofilia)

LUCCHESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il triste fenomeno della pedofilia si insinua anche in associazioni giovanili varie;

dinanzi agli agghiaccianti episodi di cronaca nera occorre pertanto intervenire con urgenza e con rigore per controllare la situazione —:

quali misure il Governo abbia posto in atto per scoraggiare ed evitare il ripetersi di turpi episodi di pedofilia. (3-02053)

(10 marzo 1998)

**PROGETTO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO
DELLA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE DEGLI ENTI CON-
FERENTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 20 NOVEMBRE 1990, N. 356, E DELLA DISCIPLINA
FISCALE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE BANCARIA
(3194-386-3137)**

(A.C. 3194 – Sezione 1)**ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.***(Ambito della delega).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE

(Gli emendamenti segnalati dai gruppi sono evidenziati dal carattere neretto del nome dei firmatari)

ART. 1.*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:***ART. 1.***(Ambito della delega).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società destinatarie dei conferimenti previsti dalla legge 40 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e

dalla legge 26 novembre 1993, n. 489 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) una nuova disciplina civilistica e fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Carlo Pace)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Ambito della delega).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime civilistico e tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il regime fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) la definizione del ruolo e delle funzioni degli enti conferenti;

e) una nuova disciplina fiscale diretta a favorire le operazioni di ristrutturazione del settore bancario che diano luogo a fenomeni di concentrazione;

f) l'allargamento delle finalità e tutela dei piccoli azionisti;

g) la definizione di indici di redditività del patrimonio.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Ballaman)

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: emanare aggiungere le seguenti: sentite le competenti commissioni parlamentari,

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 90 giorni con le seguenti: 120 giorni.

1. 10.

La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: il regime anche tributario, con le seguenti: il regime civilistico e tributario.

1. 1.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: il regime sopprimere la parola: anche.

1. 2.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

1. 11

La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società destinatarie dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, e

dalla legge 26 novembre 1993, n. 489 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. 9.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) una nuova disciplina volta a favorire le operazioni di ristrutturazione del settore bancario che diano luogo a fenomeni di concentrazione.

1. 3.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) gli enti che operano all'interno di una o più province, e comunque all'interno di una sola regione, possono detenere, direttamente o indirettamente partecipazioni bancarie.

1. 4.

Armosino, Berruti, Conte, Leone, Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

e) la definizione di indici di redditività del patrimonio.

1. 5.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

e) gli enti aventi natura associativa privata sono esclusi dalla presente legge.

1. 7.

Volontè, Panetta, Grillo, Marinacci, Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Carmelo Carrara.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La disciplina che verrà emanata per effetto della presente legge non si applica agli enti aventi natura associativa privata, salvo il caso in cui le suddette associazioni deliberino di uniformarsi.

1. 6.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli, Carlo Pace, Sanza.

(A.C. 3194 – Sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Regime civilistico degli enti).

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) persegono esclusivamente scopi di utilità sociale, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statutari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera h) del presente comma, e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, all'accantonamento e a riserva, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio

stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza e l'equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società finanziaria nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, anche la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguitamento dei fini istituzionali;

h) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina un limite minimo di reddito, in relazione al patrimonio, da destinare ai fini statutari; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro I del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

i) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto

nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Regime civilistico degli enti).

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera *a)* del comma i dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono scopi di utilità sociale nei settori previsti dagli attuali statuti nonché nei settori della ricerca scientifica, della cultura, dell'istruzione, dell'arte e della valorizzazione e conservazione dei beni culturali, della sanità, della lotta all'usura e dell'assistenza alle categorie deboli;

b) devolvono ai fini istituzionali una quota del reddito netto disponibile che non pregiudichi la stabilità dell'ente secondo i principi di sana e prudente amministrazione, destinando le ulteriori disponibilità al reinvestimento, all'accantonamento e a riserva, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore reale del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un adeguato reddito, anche me-

diante l'eventuale conferimento a soggetti autorizzati di incarichi di gestione patrimoniale ed adottano, nel caso di operazioni di dismissione, modalità idonee a garantire la trasparenza ed il rispetto degli interessi della comunità locale;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini istituzionali e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese. Nel caso di enti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni in una società bancaria operante con il 90 per cento delle sue dipendenze in ambito non più ampio di quello regionale, è considerata strumentale ai fini istituzionali la gestione delle suddette partecipazioni in maniera da assicurare il mantenimento della loro caratterizzazione locale;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, che evidenziano anche le singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società finanziaria nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti specifici requisiti di onorabilità, professionalità, pregressa residenza nel territorio ove l'ente opera, determinando anche i casi di incompatibilità tra la qualità di membro degli organi dell'ente e la titolarità di cariche politiche negli enti territoriali ope-

ranti nelle medesime zone di interesse, non ché la titolarità di funzioni amministrative o di controllo in associazioni o istituzioni beneficiarie di finanziamenti o contribuzioni da parte degli enti. Negli organi di indirizzo degli enti derivanti dalla trasformazione in società per azioni degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 25 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 298, verrà mantenuta o assicurata la rappresentanza della Regione in cui hanno sede. Negli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano un patrimonio netto inferiore a 150 miliardi di lire, le funzioni di indirizzo e amministrazione possono essere svolte da un unico organo;

h) sono sottoposti alla vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che verifica il rispetto della legge e dello statuto e l'effettiva tutela degli interessi in questo contemplati. A tal fine il Ministro autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione e approva le modifiche statutarie; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. Il Governo è altresì delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Non costituiscono irregolarità di gestione né il conseguimento di un reddito giudicato insufficiente dall'autorità vigilante, né l'eventuale destinazione dell'intero reddito ad aumento di capitale delle società partecipate ad opera degli enti aventi fondo di dotazione di natura associativa. Non può essere posto a carico degli enti vigilati alcun onere per l'esercizio della funzione di vigilanza;

i) Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dalle Giunte regionali o provinciali territorialmente competenti;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legisla-

tivi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti, indipendentemente dalla natura del loro fondo di dotazione, sono dichiarati persone giuridiche private e godono di piena autonomia statutaria e gestionale;

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società partecipata, le azioni ordinarie dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in azioni delle stesse società, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Carlo Pace)

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Regime civilistico degli enti).

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale in relazione alle necessità del territorio e nel rispetto delle previsioni statutarie;

b) compiono le operazioni necessarie ed opportune per il conseguimento degli

scopi di cui alla lettera *a*) e devolvono agli stessi scopi una parte del reddito disponibile, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, all'accantonamento e a riserva, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione, impiegando il patrimonio in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso,

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) sono tenuti a richiedere il parere motivato degli enti preposti, a norma dello statuto, alla nomina degli organi sociali per procedere alle operazioni di trasformazione e concentrazione;

f) possono investire parte dei proventi derivanti dalle privatizzazioni per sottoscrivere aumenti di capitale di società bancarie;

g) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione e provvedono a renderli pubblici secondo le disposizioni del codice civile, in quanto applicabili;

h) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società finanziaria nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché, le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

i) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, fissando specifici requisiti di professionalità, onorabilità, esperienza e incompatibilità per i soggetti che ricoprono i rispettivi incarichi, in modo da assicurare la rappresentanza delle comunità locali con riguardo alle necessità del territorio che deve essere statutariamente delimitato ed entro il quale avvengono le erogazioni di cui alla lettera *b*). Qualora l'ente conferente sia espressione di enti locali territoriali, lo Statuto deve assicurare negli organi di controllo e di indirizzo la partecipazione dei medesimi con adeguata forma di rappresentanza;

l) provvedono a definire indici di redditività diversificati su base regionale, al fine di consentire il controllo automatico della gestione delle fondazioni;

m) gli enti di cui alla lettera *n*) sono sottoposti alla vigilanza di un organismo indipendente. Tale organismo verifica la conformità degli Statuti e delle modifiche statutarie alle norme di legge, verifica il rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi. Il Governo e delegato ad emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per disciplinare la composizione ed il funzionamento dell'organismo indipendente e l'esercizio dei relativi poteri in conformità ai principi suindicati. Sullo schema di decreto legislativo di cui alla presente lettera il Governo acquisisce il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari;

n) entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni previste alle lettere *a*) e *b*) ed a trasmetterli per una verifica di conformità all'organismo indipendente di cui alla lettera *m*) che vi provvede entro i successivi sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, lo statuto si intende verificato in positivo. Con l'avvenuta verifica di conformità dello statuto gli enti diventano persone giuridiche con piena autonomia statutaria e gestionale.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente in società bancarie a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Ballaman)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) persegono esclusivamente gli scopi di utilità sociale previsti nei Statuti degli enti conferenti;

2. 2.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: esclusivamente.

2. 6.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: in particolare.

2. 7.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: preminentemente.

2. 8.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, fermi restando sino alla fine della lettera con le seguenti: in relazione alle necessità del territorio e nel rispetto delle previsioni statutarie;

2. 1.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: scopi di utilità sociale aggiungere le seguenti: in particolare nei settori dello sviluppo economico del territorio, nonché negli altri settori previsti dagli statuti degli enti conferenti.

2. 4.

Frosio Roncalli, Ballaman, Molgora, Faustinelli, Martinelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di utilità sociale aggiungere le seguenti: di sviluppo economico del territorio, nonché negli altri settori previsti dagli statuti degli enti conferenti.

2. 3.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli, Teresio Del-
fino.**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di utilità sociale aggiungere le seguenti: di sviluppo economico locale ed altri scopi fissati negli statuti degli enti conferenti.

2. 5.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: scopi di utilità sociale aggiungere le seguenti: ivi incluse finalità di religione o di culto ove previste dagli atti fondazionali degli enti conferenti

2. 250.

Garra.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: fermi restando fino alla fine della lettera.

2. 9.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni con le seguenti: ed altri scopi in relazione alle necessità del territorio e delle collettività interessate.

2. 10.

**Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fermi fino a: attribuiti con le seguenti: ferme restando le funzioni attribuite.

2. 11.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e funzioni.

2. 12.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: dalla legge.

2. 13.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; l'applicazione del regime agevolativo sarà subordinata ad una preventiva verifica relativa alla sussistenza di dette condizioni.

2. 14.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la promozione di iniziative dirette allo sviluppo economico e al sostegno delle attività produttive, nel territorio in cui le fondazioni opereranno.

2. 15.

Armosino, Berruti, Conte, Leone,
Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra, Carlo
Pace, Ballaman.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché scopi di promozione e sviluppo economico e sociale del territorio.

2. 16.

Paroli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: l'applicazione del regime agevolato sarà subordinata ad una preventiva verifica relativa alla sussistenza delle suddette condizioni.

2. 17.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

a)-bis compiono le operazioni necessarie ed opportune per il conseguimento degli scopi di cui alla lettera a).

2. 18.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

a)-bis abbiano ruoli e funzioni definite negli Statuti.

2. 19.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

a)-bis provvedano alla tutela dei piccoli azionisti.

2. 20.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Sopprimere la lettera b).

2. 22.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) devolvono ai fini statuari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito disponibile non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statuari, al reinvestimento, all'accantonamento e a riserve o a destinazioni di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi

forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti.

2. 23.

Paroli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) devolvono ai fini statuari nei settori di cui alla lettera a) quella parte del reddito che non pregiudica la stabilità dell'ente secondo i principi della prudente amministrazione, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statuari, al reinvestimento, all'accantonamento e riserva, con divieto di distribuzione o assegnazione sotto qualsiasi forma di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori ed ai dipendenti.

***2. 197.**

Sanza, Teresio Delfino, Volontè, Ballaman.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) devolvono ai fini statuari nei settori di cui alla lettera d) quella parte del reddito che non pregiudica la stabilità dell'ente secondo i principi della prudente amministrazione, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statuari, al reinvestimento, all'accantonamento e a riserva con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti.

***2. 199.**

Armosino, Garra, Ballaman.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) devolvono ai fini statuari una parte del reddito, destinando le ulteriori disponibilità al reinvestimento, all'accantonamento e riserva, con il divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi

forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori, ed ai dipendenti.

2. 24.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) devolvono annualmente ai fini statutari una parte di reddito non inferiore alla metà.

2. 147.

Contento.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: devolvono fino a: e comunque con le seguenti: devolvono agli scopi previsti negli statuti una parte del reddito.

2. 25.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: devolvono ai fini statutari di cui alla lettera d) con le seguenti: devolvono ai fini statutari di cui alla lettera a).

2. 136.

Sanza, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: devolvono ai fini statutari fino a: lettera d) con le seguenti: devolvono agli scopi di origine statutaria.

2. 26.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: nei settori di cui alla lettera d).

2. 27.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: una parte di reddito sino a: metà con le seguenti: quella parte del reddito che non pregiudica la stabilità dell'ente secondo i principi della prudente amministrazione.

2. 28.

Armosino, Conte, Leone, Carlo Pace.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: una parte di reddito sino a: metà con le seguenti: quella parte del reddito che non pregiudica la stabilità dell'ente secondo i principi di sana e prudente amministrazione

2. 186.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: una parte di reddito sino a: metà, con le seguenti: quella parte del reddito che non pregiudica la stabilità dell'ente secondo i principi della prudente amministrazione.

2. 135.

Sanza, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: parte di reddito sino a: metà con le seguenti: quota del reddito netto disponibile

2. 185.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: parte di reddito aggiungere la seguente: netto disponibile

2. 184.

Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: parte di reddito aggiungere la seguente: disponibile.

* 2. 30.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: parte di reddito aggiungere la seguente: disponibile.

* 2. 138.

Volonté, Panetta, Grillo, Sanza, Marinacci, Teresio Delfino, Tassone, Carmelo Carrara.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: parte di reddito aggiungere la seguente: disponibile

*2. 183.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: parte di reddito aggiungere la seguente: netto.

2. 29.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera h) del presente comma e comunque non inferiore alla metà.

** 2. 31.

Frosio Roncalli, Ballaman, Molgora, Faustinelli, Martinelli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera h) del presente

comma e comunque non inferiore alla metà.

** 2. 137.

Volonté, Teresio Delfino, Sanza, Carmelo Carrara, Panetta, Marinacci, Tassone, Grillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera h) del presente comma, e comunque con la seguente: disponibile.

2. 32.

Conte.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: al limite fino a: e comunque non inferiore.

2. 182.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ai sensi della lettera h) del presente comma con le seguenti: dagli Statuti.

2. 33.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: e comunque non inferiore alla metà

2. 181.

Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e comunque non inferiore alla metà con le seguenti: non inferiore al 60 per cento.

2. 34.

Conte, Viale.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ulteriori disponibilità aggiungere le seguenti

alle destinazioni di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e.

2. 134.

Volonté, Teresio Delfino, Panetta, Marinacci, Grillo, Tascone, Sanza, Carmelo Carrrara.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ad eventuali altri fini statutari, .

2. 35.

Frosio Roncalli, Ballaman, Molgora, Faustinelli, Martinelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: statutari *con le seguenti:* previsti dagli attuali statuti nonché

2. 180.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: statutari *con le seguenti:* previsti dagli attuali statuti

2. 178.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: statutari *aggiungere le seguenti:* alla lotta all'usura,

2. 179.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: con divieto *fino alla fine della lettera.*

2. 36.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: all'accantonamento e a riserva.

2. 37.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: riserva *aggiungere le seguenti:* ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. 261.

La Commissione.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: distribuzione o.

2. 38.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o assegnazione.

2. 39.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: sotto qualsiasi forma.

2. 40.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: agli associati.

2. 41.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: agli amministratori.

2. 42.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai dipendenti.

2. 43.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: anche successivamente alla trasformazione degli enti conferenti in persone giuridiche private.

2. 44.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo:

Qualora l'ente conferente sia espressione di enti locali territoriali, lo Statuto deve assicurare negli organi di controllo ed indirizzo la partecipazione dei medesimi enti con adeguata forma di rappresentanza.

2. 45.

Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) operano secondo principi di economicità della gestione e anche attraverso la diversificazione degli investimenti, rimanendo esclusa, per gli acquisiti immobiliari a titolo gratuito, per le eredità ed i legati l'applicazione dell'articolo 17 del codice civile;

2. 46.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo

di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso.

2. 148.

Contento.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e fermo l'obiettivo fino a: al patrimonio stesso.

2. 47.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: , e fermo fino alla fine della lettera con le seguenti: e fermo l'obiettivo della conservazione di valore del patrimonio, anche attraverso la diversificazione degli investimenti che non potrà eccedere il limite del 50 per cento del patrimonio stesso, lo impiegano in modo da ottenerne una adeguata redditività.

2. 48.

Conte.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: in modo da ottenere un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso.

2. 49.

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: stesso, anche attraverso con le seguenti: stesso, solamente attraverso.

2. 221.

Crema, Villetti, Ceremigna, Brancati, Sergio Fumagalli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: degli investimenti sino alla fine della lettera.

2. 50.

Conte.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: ed il conferimento fino alla fine della lettera.

2. 51.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di *con le seguenti*: conferiscono, ai fini della gestione patrimoniale,*

***2. 222.**

Crema, Villetti, Ceremigna,
Brancati, Sergio Fumagalli.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di *con le seguenti*: , conferiscono, ai fini della gestione patrimoniale*

***2. 232.**

D'Amico.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: ed il conferimento fino a: soggetti autorizzati.

2. 52.

Conte.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ed il conferimento fino alla fine del periodo con le seguenti: rimanendo esclusa, per gli acquisti immobiliari a titolo gratuito, per le eredità ed i legati l'applicazione dell'articolo 17 del codice civile; .

2. 53.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ed il conferimento fino alla fine del periodo con le seguenti: e devono adottare per le operazioni di dismissione procedure idonee a garantire la trasparenza e l'equità.

2. 54.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ed il conferimento fino alla fine del periodo con le seguenti: Devono, altresì, adottare per le operazioni di dismissione le procedure previste dalla vigente normativa;.

2. 57.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e l'equità.

*** 2. 200.**

Armosino, Garra.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e l'equità

*** 2. 235.**

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e l'equità.

*** 2. 198.**

Sanza, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: equità con la seguente: il rispetto degli interessi della comunità locale

2. 177.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le parole: e potere di compensare l'eventuale imposta dovuta con i crediti di imposta che matureranno nell'anno successivo.

2. 56.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) per poter procedere alle operazioni di trasformazione e concentrazione, sono tenuti a richiedere il parere motivato degli enti preposti, a norma dello statuto, alla nomina degli organi sociali degli enti conferenti medesimi.

2. 58.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: direttamente strumentali fino a: categorie sociali deboli.

2. 59.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: ai fini statutari fino a: sociali deboli con le seguenti: agli scopi di utilità sociale.

2. 60.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: ai fini statutari fino a: sociali deboli con le seguenti: agli scopi di cui alla lettera a).

2. 61.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: esclusivamente fino a: categorie sociali deboli.

2. 149.

Contento.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: esclusivamente e esclusivo rispettivamente con le seguenti: prevalentemente e prevalente.

*** 2. 201.**

Armosino, Garra.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: esclusivamente e esclusivo rispettivamente con le seguenti: prevalentemente e prevalente

*** 2. 195.**

Sanza, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: prevalentemente.

**** 2. 62.**

Conte, Leone, Armosino, Garra.

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: prevalentemente.

**** 2. 140.**

Sanza, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: prevalentemente

****2. 176.**

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: dell'istruzione fino a: categorie sociali deboli con le seguenti: dell'istruzione ed educazione, dell'arte e cultura,

della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, della valorizzazione e sviluppo della comunità locale, escluso l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa,

2. 226.

Teresio Delfino, Volontè, Sanza.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: sociali deboli aggiungere le seguenti: alla lotta all'usura

2. 63.

Viale.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: arte aggiungere le seguenti: della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

2. 175.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Pistone, Ballaman, Armosino.

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: dell'arte, aggiungere le seguenti: dell'ambiente,

2. 192.

Vigni, Bandoli, Casinelli, De Bennetti, Galdelli, Pistone.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: categorie sociali deboli aggiungere le seguenti: delle iniziative dirette allo sviluppo economico delle attività produttive, nel territorio in cui le fondazioni operano.

2. 64.

Armosino, Garra, Conte.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: categorie sociali deboli aggiungere le seguenti: nonché scopi di promozione e sviluppo economico e sociale del territorio.

2. 65.

Conte.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: sociali deboli aggiungere le seguenti: alla lotta all'usura

2. 172.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: sociali deboli aggiungere le seguenti: dello sviluppo economico locale e degli altri scopi previsti dagli attuali Statuti.

2. 173.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: sociali deboli aggiungere le seguenti: o della promozione e sviluppo economico del territorio

2. 174.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: controllo aggiungere le seguenti: ai sensi del comma 1 dell'articolo 2359 del codice civile,

2. 171.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese *con le seguenti*: che risultino comunque strumentali all'attività dell'ente gli enti non possono esercitare direttamente l'attività bancaria nonché detenere partecipazioni di maggioranza nel capitale di imprese bancarie o finanziarie.*

2. 66.

Viale.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: che abbiano per oggetto esclusivo di tali imprese *con le parole:* che risultino comunque strumentali all'attività dell'ente.

2. 142.

Volonté, Teresio Delfino, Sanza, Carmelo Carrara, Panetta, Marinacci, Grillo, Tassone.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: esclusivo *con le seguenti:* oggetto prevalente.

2. 139.

Sanza, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che siano strumentali per l'attività esercitata dall'ente.

2. 236.

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché detenere partecipazioni di maggioranza nel capitale di imprese bancarie o finanziarie.

2. 141.

Volonté, Teresio Delfino, Panetta, Marinacci, Grillo, Sanza, Tassone, Carmelo Carrara.

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di enti che detengano, direttamente o indirettamente, partecipazioni in una società bancaria operante con il 95 per cento delle sue dipendenze in ambito non più ampio di quello regionale, è considerata strumentale ai fini statutari la gestione delle suddette partecipazioni in maniera da assicurare il mantenimento della loro caratterizzazione locale.

2. 169.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli enti aventi natura associativa privata sono considerate strumentali ai fini statutari le partecipazioni, dirette o indirette, in una società bancaria operante prevalentemente in ambito non più ampio di quello regionale, onde assicurare il mantenimento della loro caratterizzazione locale.

2. 170.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) possono investire parte dei proventi derivanti dalle privatizzazioni per sottoscrivere aumenti di capitale di società bancarie.

2. 67.

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) sono obbligati alla tenuta dei libri e delle scritture contabili, devono redigere il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione nonché provvedere a renderli pubblici secondo le disposizioni del codice civile, in quanto applicabili.;

2. 68.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: anche con riferimento alle erogazioni effettuate nell'esercizio.

2. 69.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: relative alle società per azioni.

2. 70.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: società bancaria o nella società *sopprimere la seguente:* finanziaria.

2. 300.

La Commissione.

Al comma 1, alla lettera g), premettere le seguenti parole: gli enti che ne sono sprovvisti.

2. 76.

Armosino, Garra, Carlo Pace.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo e controllo generale distinto da quello di amministrazione e di controllo interno, fissando specifici requisiti di professionalità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi;.

2. 71.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente;

g) prevedono nei loro statuti un organo di indirizzo e controllo generale distinto da quello di amministrazione e di controllo interno della gestione, fissando specifici requisiti di professionalità per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno della gestione.

2. 72.

Frosio Roncalli, Ballaman, Molgora, Faustinelli, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la leggera g), con la seguente:

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di direzione, di amministrazione e di controllo, fissando specifici requisiti di professionalità esperienza ed onorabilità per i soggetti che ricoprono gli incarichi ed assicurando la rappresentanza delle comunità locali del territorio nel quale l'ente opera.

2. 73.

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) prevedono nei loro statuti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, fissando specifici requisiti di professionalità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, la rappresentanza degli interessi perseguiti con riguardo alle necessità del territorio.

2. 74.

Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) prevedono nei loro Statuti distinti organi di indirizzo e controllo generale, distinti da quello di amministrazione e di controllo interno, fissando specifici requisiti di professionalità, esperienza, onorabilità ed incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi.

2. 75.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi, assicurando nell'ambito dell'organo di indirizzo eventualmente anche la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che, per preparazione ed esperienza, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Detta norma si rivolge esclusivamente a quelle realtà che non sono state destinatarie a tal fine del rior-dino previsto dalla legge n. 218 del 1990 e conseguentemente coloro i quali sono già in quelle condizioni non possono essere oggetto del presente articolo. Per coloro a cui la norma si rivolge, ovvero i soggetti non normativamente regolamentati nella legge n. 218 del 1990, la costituzione degli organi assembleari si realizza mediante designazioni che tengano conto della rappresentatività in proporzione delle attuali rappresentanze presenti dal Consiglio di amministrazione.

2. 202.

Armosino, Garra.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, anche la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

2. 196.

Sanza, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) prevedono nei loro statuti specifici requisiti di onorabilità e professionalità per i componenti di tutti gli organi, determinando anche i casi di incompatibilità tra la qualità di membro degli organi dell'ente e la titolarità di cariche politiche negli organi degli enti territoriali operanti nelle medesime zone di interesse, nonché con la titolarità di funzioni amministrative o di controllo in associazioni o istituzioni che costantemente o periodicamente sono beneficiari di finanziamenti o di contribuzioni da parte degli enti;

2. 163.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: fissando specifici requisiti.

2. 79.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: fissando fino a: assicurando con le seguenti: esperienza, professionalità ed incompatibilità, e assicurano;.

2. 78.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: di professionalità aggiungere le seguenti: e di esperienza.

2. 80.

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi.

2. 143.

Sanza, Teresio Delfino, Pepe.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: ipotesi di incompatibilità fino alla fine della lettera, con le seguenti: di esperienza per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi, adeguati alla carica da rivestire, alla attività da svolgere ed alle necessità del territorio.

2. 81.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: ipotesi di incompatibilità fino alla parola: territorio con le seguenti: e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo

2. 84.

Conte.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: ipotesi di incompatibilità;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: determinando anche l'incompatibilità come membro degli organi dell'ente, con la titolarità di cariche politiche negli organi degli enti territoriali operanti nelle medesime zone di interesse, nonché con la titolarità di funzioni amministrative o di controllo in associazioni o istituzioni che sono beneficiarie di finanziamenti o di contributi da parte degli enti stessi.

2. 82.

Conte, Carlo Pace, Giovanni Pace.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: incarichi fino alla fine con le seguenti: e stabilendo l'incompatibilità tra lo svolgimento dei medesimi incarichi e la titolarità di cariche eletive o di gestione negli enti territoriali.

Gli statuti assicurano altresì la rappresentanza negli organi di indirizzo e controllo delle associazioni e categorie produttive che operano sul territorio, con l'attribuzione ad esse del potere di designazione. Gli statuti assicurano inoltre la

presenza negli organi di gestione degli enti territoriali dei luoghi in cui si esercita l'attività, o attribuendo ad essi le relative designazioni.

2. 83.

Conte, Ballaman.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: i rispettivi incarichi e assicurando aggiungere le seguenti: con autonome determinazioni

2. 237.

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo con le seguenti: e assicurano.

2. 85.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: dell'organo di indirizzo.

2. 77.

Conte, Ballaman.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: anche la rappresentanza del territorio e;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Negli organi di indirizzo degli enti derivati dalla trasformazione in Società per azioni degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 25 del Regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 298, verrà mantenuta o assicurata la rappresentanza della Regione in cui hanno sede.

2. 166.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: anche la rappresentanza del territorio.

*** 2. 86.**

Conte, Teresio Delfino, Carlo Pace.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: anche la rappresentanza del territorio.

*** 2. 144.**

Sanza, Teresio Delfino, Carlo Pace.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: rappresentanza del territorio *con le seguenti:* presenza di espressioni della società locale.

2. 238.

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: del territorio *fino alla fine.*

2. 87.

Conte.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole del territorio *aggiungere le seguenti parole:* che deve essere statutariamente delimitato ed entro cui avvengono le erogazioni di cui alla lettera *b*).

2. 88.

Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: del territorio *aggiungere le seguenti:* nel quale opera l'ente che deve essere statu-

tariamente delimitato ed entro cui avvengono le erogazioni di cui alla lettera *b*).

2. 89.

Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera g) aggiungere, in fine, le seguenti parole: compresa la gestione delle partecipazioni e dei patrimonio

2. 164.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Almeno i tre quarti dei componenti ciascun organo, incluso il suo presidente, debbono essere scelti tra persone che risiedono da almeno cinque anni nella Regione in cui ha sede l'ente. Sono considerati alla stregua di residenti quinquennali le persone che all'entrata in vigore della presente legge rivestono nell'ente incarichi negli organi di indirizzo, di amministrazione o di controllo

2. 165.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Negli Enti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano un patrimonio netto inferiore a 150 miliardi di lire, le funzioni di indirizzo e amministrazione possono essere svolte da un unico organo

2. 167.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle fondazioni con patrimonio netto inferiore a 150 miliardi alla data dell'entrata in vigore della

presente legge, le funzioni di indirizzo e amministrazione possono coincidere ed essere svolte da un unico organo.

2. 227.

Teresio Delfino, Volontè, Sanza.

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo:

Qualora l'ente conferente sia espressione di enti locali territoriali, lo Statuto deve assicurare negli organi di controllo e di indirizzo la partecipazione dei medesimi con adeguata forma di rappresentanza.

2. 90.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) stabiliscono che almeno i tre quarti dei componenti di ciascun organo, incluso il suo presidente, debbono essere scelti tra persone che siano da almeno cinque anni residenti nella regione in cui ha sede l'ente o in Regione nella quale l'eventuale società bancaria direttamente o indirettamente controllata abbia raccolto nell'ultimo quinquennio una quota non inferiore al 30 per cento della totale raccolta da clientela ordinaria. Sono considerati alla stregua di residenti quinquennali le persone che all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla presente legge rivestano incarichi negli organi di indirizzo, amministrazione o controllo.

2. 168.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2. 91.

Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

h) gli enti di cui alla lettera *i)* sono sottoposti alla vigilanza di un organismo di controllo indipendente che verifica la conformità degli statuti e delle modifiche statutarie alle norme di legge, verifica il rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, vigila sul legittimo svolgimento dell'attività degli enti stessi ed esercita il controllo sugli organi previsto dall'articolo 25 del codice civile il Governo è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la composizione ed il funzionamento dell'organismo di controllo e l'esercizio dei relativi poteri in conformità ai principi suindicati.

2. 92.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

h) sono sottoposti alla vigilanza di un organismo di controllo indipendente. Tale organismo ha il compito di verificare il rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi e di esercitare i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 25 del codice civile in quanto compatibili. Fino all'istituzione di detto organismo di controllo le funzioni suindicate sono esercitate dal Ministro del Tesoro.

2. 94.

Frosio Roncalli, Ballaman, Molgora, Faustinelli, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) sono sottoposti, per le finalità di competenza, alla vigilanza dell'organismo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipa-

zioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie, altresì alla vigilanza prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

2. 151.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che verifica il rispetto della legge e dello statuto e l'effettiva tutela degli interessi in questo contemplati. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione e approva le modifiche statutarie; sentiti gli interessati, può sciogliere gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. Il Governo è altresì delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

***2. 152.**

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che verifica il rispetto della legge e dello statuto e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione. Approva le modifiche statutarie; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari può disporre la liquidazione dell'ente. Il Governo è altresì delegato ad

emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

***2. 203.**

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) sono sottoposti alla disciplina prevista per le fondazioni dal codice civile.

2. 150.

Contento.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il primo periodo.

2. 96.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole da: sono sottoposti fino a: A tal fine con le seguenti: gli enti di cui alla lettera i) sono sottoposti alla vigilanza di un organismo di controllo indipendente che.

2. 95.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h) , primo periodo, sostituire le parole da: ad un'autorità sino alla fine della lettera con le seguenti: alla vigilanza del Ministro del tesoro che avrà, in particolare, poteri di verifica del rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi, della sana gestione del patrimonio e della effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti e potrà disporre lo scioglimento degli organi dell'ente per gravi e ripetute irregolarità nella gestione fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo III, libro I del codice civile.

2. 97.

Conte.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole da: ad un'autorità sino alla fine della lettera con le seguenti: alla vigilanza prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356 e per le finalità di competenza, alla vigilanza dell'organismo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. 98.

Conte.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole da: ad un'autorità sino alla fine del periodo con le seguenti: alla vigilanza di un organismo di controllo indipendente che verifica il rispetto delle norme dettate dalla presente legge, della sana gestione del patrimonio e della effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

2. 99.

Conte.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole: ad un'autorità di vigilanza la quale con le seguenti: all'organo di controllo di cui alla lettera g) il quale.

2. 101.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole: un'autorità di vigilanza la quale con le seguenti: ad un organismo di controllo indipendente che.

2. 100.

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli,
Martinelli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole: ad un'autorità di vigilanza la quale con le seguenti: ad un organismo di controllo indipendente il quale.

2. 102.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole: il rispetto della legge e dello statuto la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti con le seguenti: il rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi.

2. 103.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sopprimere le parole: il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio.

2. 104.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sopprimere le parole: il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti con le seguenti: la conformità degli statuti e delle modifiche statutari alle norme di legge.

2. 105.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sopprimere le parole: la sana e prudente gestione.

2. 106.

Ballaman, Molgora, Martinelli,
Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sopprimere le parole da: la redditività fino a: statuti.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole da: determina fino a: reddito;

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: raggiungimento con la seguente: perseguimento.

2. 112.

Armosino, Garra.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sopprimere le parole da: la redditività fino a: statuti.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole da: determina fino a: reddito;

2. 113.

Armosino, Garra.

Al comma 1, lettera h) primo periodo, sopprimere le parole: la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

2. 145.

Sanza, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera h) primo periodo, sostituire le parole: la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti con le seguenti: vigila sul legittimo svolgimento dell'attività degli enti stessi.

2. 107.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h) primo periodo, sopprimere le parole: la redditività del patrimonio.

***2. 110.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sopprimere le parole: la redditività del patrimonio

***2. 155.**

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, sostituire le parole: la redditività del patrimonio con le seguenti: il rispetto delle norme dettate dalla presente legge.

2. 108.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h) primo periodo, sostituire le parole: la redditività del patrimonio con le seguenti: il rispetto delle norme dettate dai decreti legislativi relativi alla presente legge.

2. 109.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h) , primo periodo, sopprimere le parole: e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

2. 111.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole : nel pieno rispetto del libero apprezzamento dell'ente vigilato circa i criteri d'impiego del patrimonio e la preferenza assegnata rispettivamente al grado di rischiosità e al tasso di rendimento.

2. 153.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: rappresentativa delle realtà cui si rivolge.

2. 228.

Sanza, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il secondo periodo.

2. 114.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole da: A tal fine fino a: ripetute irregolarità nella gestione.

2. 115.

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le seguenti: autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione.

2. 116.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole: trasformazione e.

2. 117.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole: e concentrazione.

2. 118.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole: approva le modifiche statutarie.

2. 119.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole da: determina fino a fini statutari.

2. 120.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole: determina un limite minimo di reddito,

2. 146.

Sanza, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sostituire le parole da: determina un limite minimo di reddito sino a: gravi e ripetute irregolarità nella gestione con le seguenti: determina, sentiti gli interessati, un limite minimo di reddito, in relazione al patrimonio, da destinare ai fini statutari; può sciogliere gli organi gestori e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione

2. 194.

Vigni, Tattarini.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, dopo la parola: determina aggiungere le seguenti: tenendo conto dell'andamento del mercato.,

2. 239.

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sostituire le parole: un limite minimo di reddito con le seguenti: una quota di reddito, determinata tenendo conto anche della volontà espressa dall'ente di rafforzare il capitale delle società partecipate, indipendentemente dalla natura della loro attività.

2. 156.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sostituire le parole: un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio con le seguenti: una quota di reddito, eguale per tutti gli enti vigilati

2. 157.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, dopo le parole: da destinare aggiungere le seguenti: salvo particolari e contingenti situazioni aziendali.,

2. 240.

Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole da: sentiti gli interessati fino a: la liquidazione dell'ente.

2. 121.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h) al secondo periodo sostituire le parole: organi gestori con le seguenti: organi di amministrazione.

2. 301.

La Commissione.

Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

Non è considerata irregolarità di gestione l'eventuale destinazione dell'intero reddito conseguito ad aumento di capitale delle società partecipate.

2. 154.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

Non costituisce grave irregolarità di gestione il conseguimento di un reddito giudicato insufficiente dall'autorità vigilante.

2. 158.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'inadempienza a quanto disposto alla lettera c) del presente comma, come pure la partecipazione al controllo diretto o indiretto, da solo o in concorso con altri, di società diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma sono considerate gravi irregolarità.

2. 225.

Crema, Villetti, Ceremigna, Brancati, Sergio Fumagalli.

Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Costituiscono senz'altro motivo di scioglimento degli organi di gestione e di controllo le violazioni dell'obbligo di affidare la gestione patrimoniale a soggetti autorizzati, previsto alla lettera c) del presente comma, ovvero la detenzione di partecipazioni diverse da quelle previste alla lettera d) del presente comma.

2. 230.

D'Amico.

Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

Nel caso di enti che detengano direttamente o indirettamente partecipazioni non maggioritarie in società bancarie operanti con almeno il 70 per cento delle loro dipendenze nell'ambito della Regione in cui ha gli enti hanno la loro sede, non costituisce irregolarità di gestione l'eventuale destinazione dell'intero reddito conseguito ad aumento di capitale delle sud-

dette società partecipate, sempre che non venga così raggiunta la maggioranza diretta o indiretta.

2. 159.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

Non può essere posto a carico degli enti vigilati ed a favore dell'autorità vigilante alcun onere, neanche se sostenuto per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

2. 160.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

Avverso le delibere dell'autorità di vigilanza è ammessa l'impugnazione davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

2. 161.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il terzo periodo.

2. 122.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), terzo periodo, sostituire le parole: di controllo diretto o indiretto in società bancarie con le seguenti: tali da conferirgli il controllo diretto o indiretto al sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile o un'influenza notevole al sensi del terzo comma dell'articolo 2359 del codice civile, in società commerciali.

2. 223.

Crema, Villetti, Ceremigna, Brancati, Sergio Fumagalli.

Al comma 1, lettera h), terzo periodo, dopo le parole: in società bancarie aggiungere le seguenti: ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo.

2. 233.

D'Amico.

Al comma 1, lettera h), terzo periodo, sostituire la parola: sudette con le seguenti: di vigilanza

2. 162.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera h), terzo periodo, sostituire le parole da: sono esercitate fino alla fine del periodo con le seguenti: non sono esercitate da alcun organo.

2. 123.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), terzo periodo, sostituire le parole da: sono esercitate fino alla fine del periodo con le seguenti: sono esercitate dall'organo di controllo cui alla lettera g).

2. 124.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), terzo periodo, sopprimere le parole: ed anche successivamente finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo diretto o indiretto in società bancarie.

2. 125.

Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Martinelli.

Al comma 1, lettera h), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il controllo

sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. 193.

Vigni, Tattarini.

Al comma 1, lettera h), terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni come sopra descritte, gli statuti non saranno approvati dall'autorità di vigilanza o da chi ne svolge le funzioni.

2. 224.

Crema, Villetti, Ceremigna, Brancati, Sergio Fumagalli.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il quarto periodo.

*** 2. 126.**

Conte.

Al comma 1, lettera h) sopprimere il quarto periodo.

*** 2. 127.**

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine il seguente periodo: Nella Regione Trentino-Alto Adige le funzioni di cui alla presente lettera sono esercitate dagli organi regionali e provinciali competenti ai sensi dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.

2. 128.

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di vigilanza e di controllo di cui alla precedente lettera h) sono esercitate dalla Giunta provinciale

territorialmente competente e per la Regione Valle d'Aosta dalla Giunta regionale.

2. 129.

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di vigilanza e di controllo di cui alla precedente lettera h) sono rispettivamente esercitate dalle Giunte regionali o provinciali territorialmente competenti,

2. 189.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Ballaman.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) Nelle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di vigilanza e di controllo di cui alla precedente lettera h) sono esercitate dalla Giunta provinciale territorialmente competente.

2. 190.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2. 204.

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare i loro statuti alle disposizioni previste dalle lettere a) e b) ed a trasmetterli per una verifica di conformità all'organismo di controllo indipendente di cui alla lettera h) che vi provvede entro i

successivi sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, lo statuto si intende verificato in positivo. Con l'avvenuta verifica di conformità dello statuto gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia gestionale e statutaria.

2. 130.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: dei decreti stessi *con le parole:* della presente legge.

2. 132.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: decreti stessi *aggiungere le seguenti:* inoltre, provvedono a trasmetterli per una verifica di conformità all'organismo di controllo di cui alla lettera h) che vi provvede entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine, lo statuto si intende verificato in positivo.

2. 131.

Ballaman, Molgora, Martinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: modifiche statutarie *aggiungere le seguenti:* da parte dell'autorità di vigilanza o di chi ne esercita le funzioni come dalle disposizioni di cui alla lettera h) del presente comma.

2. 220.

Crema, Villetti, Ceremigna, Brancati, Sergio Fumagalli.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: modifiche statutarie *aggiungere le seguenti:* , e sempreché siano cessati i motivi che, ai sensi della lettera h) del presente comma, giustificano l'esercizio delle funzioni di vi-

gilanza da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. 231.

D'Amico.

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: diventano persone giuridiche private con piena *con le seguenti:* sono dichiarati persone giuridiche private e godono di

2. 188.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l) ai vincoli alla devoluzione del reddito, di cui alle precedenti lettere b) ed h) non sono sottoposti gli enti con fondo di dotazione a composizione associativa, di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

2. 187.

Carlo Pace.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

*** 2. 133.**

Volontè, Panetta, Grillo, Marinacci, Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Carmelo Carrara.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

*** 2. 21.**

Armosino, Berruti, Conte, Leone, Nan, Paroli, Savelli, Tremonti, Viale, Garra.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: emettere *aggiungere le seguenti:* previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata.

2. 302.

La Commissione.